This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

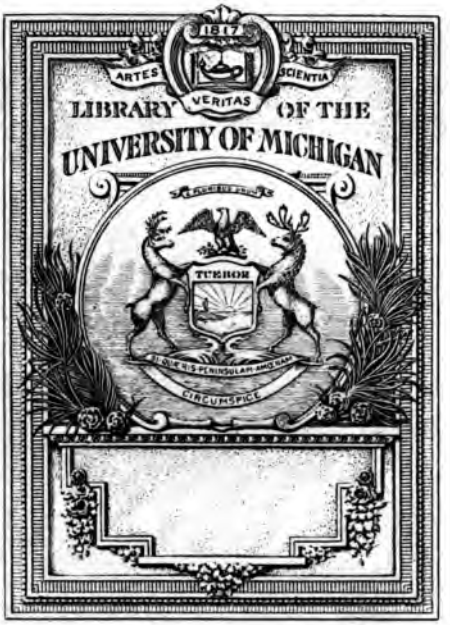
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELLISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1835.

350.945
L842
A25
1835
v.1

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1835.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1835.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1835		
1	*Gennajo* 5	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Moravia estratte il 1.° dicembre 1834 nella serie 363.	1
2	*detto* 28	Sul trattamento delle obbligazioni della regia aulica camera ungarica estratte il giorno 2 gennajo 1835 nella serie 269	3
3	*Febbrajo* 10	Tassa da pagarsi per omessa presentazione ad un ufficio daziario di una spedizione di manifatture di cotone	4
4	*Marzo* 10	Pubblicazione del rescritto di S. M. I. R. A. Ferdinando Primo nostro graziosissimo signore	6
5	*detto* 31	Modo con cui verranno trattati i capitali del vecchio debito dello stato sortiti nell' estrazione del 2 marzo 1835 nella serie 464	11
6	*Aprile* 5	Leva militare per l'anno 1835	13
7	*detto* 18	Convenzione conchiusa fra S. M. I. R. A. e la corte ducale di Modena pel trasporto o passaggio da quello stato dei delinquenti e disertori . .	15
8	*Maggio* 4	Multe e pene contro quelli che indebitamente si fregiano con decorazioni	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1835	della monarchia austriaca o degli stati esteri	18
9	*Maggio* 20	Prescrizioni generali e parziali regolamenti intorno ai mulini sopra i fiumi e canali navigabili del regno lombardo-veneto	19
10	*detto* 30	La contravvenzione alle discipline relative alla macellazione ed al seppellimento degli animali morti per malattia dev' essere punita colla pena portata dal § 153 del codice penale	29
11	*detto*	Variazioni al dazio di alcune merci coloniali	30
12	*Giugno* 15	Requisiti per l' ammissione al servizio della guardia di confine	36
13	*detto* 26	Variazioni ai giorni in cui devono rimaner chiusi gl' imperiali regj teatri	39
14	*detto* 29	Convenzione tra l' imperiale regia corte d' Austria e quella di Sardegna per la repressione del contrabbando nelle loro acque territoriali del lago Maggiore, del Po e del Ticino	41
15	*detto* 30	Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 sortite nell' estrazione del 1.° giugno 1835 colla serie 193	57
16	*detto*	Applicazione del § 137 del regolamento del processo civile alle eredità e ad altri lasciti devoluti ad un oberato in pendenza del concorso	58

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Moravia estratte il 1.° dicembre 1834 nella serie 363.*

N.° $\frac{8795}{P.}$ 5 gennajo 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

intorno al trattamento delle obbligazioni erariali degli stati di Moravia estratte il 1.° dicembre 1834 nella serie 363.

In seguito di un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 del mese prossimo passato, si rende noto, in relazione alla notificazione di quest' imperiale regio governo 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, che le obbligazioni erariali degli stati di Moravia estratte

il 1.° dicembre 1834 nella serie 363, cioè di quelle emesse nella seduta 27 settembre 1769, fruttanti il 4 per 100, il n.° 13903 colla metà della somma del capitale, quelle della seduta 16 gennajo 1789, al 5 per 100, dal n.° 314 sino al n.° 3405 inclusivo, e quelle della seduta 31 gennajo 1795, pure al 5 per 100, dal n.° 6 fino al n.° 2010 colle intiere somme del capitale, verranno concambiate secondo le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818 contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 5 gennajo 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 2.) *Sul trattamento delle obbligazioni della regia aulica camera ungarica estratte il giorno 2 gennajo 1835 nella serie 269.*

N.° $\frac{36}{P.}$ 28 gennajo 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

concernente il trattamento delle obbligazioni della regia aulica camera ungarica estratte il giorno 2 gennajo 1835 nella serie 269.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 di questo mese, si rende noto, in relazione alla notificazione di quest' imperiale regio governo 4 dicembre 1829, n.° $\frac{772}{P.}$, che le obbligazioni della regia camera aulica ungarica estratte il 2 gennajo 1835 nella serie 269, cioè di quelle fruttanti il 5 per 100 il n.° 3178 con una tredicesima parte della somma capitale, ed il n.° 5484 con un decimo della somma capitale, come pure quelle fruttanti differenti interessi dal n.° 6224 al n.° 6856 inclusivo cogl' intieri capitali, verranno concambiate secondo le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818

contro nuove obbligazioni fruttanti l'originario interesse in moneta di convenzione.

Milano, il 28 gennajo 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Tassa da pagarsi per omessa presentazione ad un ufficio daziario di una spedizione di manifatture di cotone.*

10 febbrajo 1835.

N.° 3588-367.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il regolamento 25 febbrajo 1834, § 40 pubblicato in data 28 giugno 1834 stabilisce che le spedizioni di manifatture di cotone assegnate sotto sigillo ad un altro ufficio soggiaciono durante il trasporto alle discipline

vigenti per le merci di transito. Ne segue da ciò che quando venisse omessa la presentazione di una tale spedizione durante il trasporto ad una ricevitoria (dogana) od altro ufficio intermedio, deve applicarsi la determinazione penale stabilita dal § 46 del regolamento 8 aprile 1829 intorno alle operazioni daziarie nel transito delle merci.

A scanso di male intelligenze viene ciò dichiarato, coll' avvertenza che la penale per ogni ufficio intermedio presso il quale doveva essere, ma non fu presentata la spedizione, è comminata in lire sei.

Milano, il 10 febbrajo 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, Consigliere.

(N.° 4.) *Pubblicazione del rescritto di S. M. I. R. A. Ferdinando Primo nostro graziosissimo signore.*

N.° $\frac{1855}{P.}$ 14 marzo 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. Ferdinando Primo, nostro graziosissimo signore, si è degnata di abbassare a questo imperiale regio governo il seguente sovrano rescritto:

Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;	FERDINANDO PRIMO, *per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA,
König von Ungarn, Böheim, der Lombardie, Venedig, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von Oesterreich, ꝛc. ꝛc.	*Re d'Ungheria, Boemia, Lombardia, Venezia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Arciduca d'Austria, ecc. ecc.*
Liebe Getreue!	Cari e fedeli!
Es hat dem Allmächtigen gefallen, Seine Majestät den	Piacque a Dio onnipossente di chiamare a sè da questa

Kaiser und König Unsern hochverehrten innigstgeliebten Herrn Vater aus dem irdischen Seyn abzurufen.

Allerhöchstdieselben sind heute um 3/4 auf 1 Uhr Morgens verschieden.

Mit dem Gefühle des tiefsten Schmerzens über den Verlust des erlauchten Verklärten, dessen Weisheit das Glück seiner Völker mitten in den Stürmen der Zeit festbegründet hat; dessen Gerechtigkeit ein mächtiger Schutz für jedes Recht und ein kräftiger Schild gegen jede Willkühr war, und dessen Tugenden allen Zeiten als Vorbild dienen, folgen Wir dem hohen Berufe auf der Bahn fortzuschreiten, die Er so weise bezeichnet und so beharrlich verfolgt hat.

Wir besteigen den Uns angestammten Thron mit dem festen Entschlusse den Gesinnungen Unseres Herrn Vaters getreu, wie Er im frommen Vertrauen auf Gott das Glück und die Wohlfahrt Unserer Völker auf dem Wege des Rechtes, zum Zwecke aller Unserer Bestrebungen und Anstrengungen zu machen.

terra S. M. l'imperatore e re nostro veneratissimo ed amatissimo padre.

S. M. spirò alle ore dodici e tre quarti della scorsa notte.

Penetrati dal sentimento del più profondo dolore per la perdita dell'augustissimo defunto, la di cui sapienza in mezzo alle burrasche dei tempi ha messo la base la più solida della felicità de' suoi popoli, la di cui giustizia fu un possente sostegno ad ogni diritto, non che uno scudo vigoroso contro ogni arbitrio, e le di cui virtù serviranno di modello in ogni tempo, noi seguiamo la chiamata sublime di progredire sulla via da lui sì saggiamente tracciata e con tanta perseveranza tenuta.

Fedeli alle intenzioni dell'augustissimo nostro padre, e fidando come lui nella Divina Providenza ascendiamo al trono avito colla ferma risoluzione di rendere scopo di tutte le nostre cure e sollecitudini la felicità e prosperità de' nostri popoli seguendo la via del giusto.

Indem Wir nun alle Organe Unserer Staatsverwaltung in ihren Stellen, Ämter und Würden bestätigen, fordern Wir dieselben und namentlich das k. k. Landesgubernium auf, Uns in Unseren Bemühungen ihren pflichtmäßigen Beistand zu leisten, und ihrem Eide gemäß, dessen feierliche Erneuerung Wir denselben erlassen, sich ihrer Bestimmung nach den bestehenden Vorschriften mit Gewissenhaftigkeit und Eifer zu weihen.

Übrigens habt Ihr allen Euch unterstehenden Behörden diese Unsere Willensmeinung auf das Schleunigste bekannt zu machen und insbesondere im Einvernehmen mit den Ordinarien zu verfügen, damit für Weiland Seine Majestät den höchst verblichenen Kaiser und König die gewöhnlichen Exequien, heilige Messen und Andachten allenthalben in den Städten und auf dem Lande fleissig gehalten werden, so wie auch jede mit der allgemeinen Trauer unvereinbarliche Belustigungsart sogleich einzustellen ist.

Welch Allem Ihr Alle genau nachzuleben wissen werdet.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt

Mentre noi confermiamo tutti i funzionarj della pubblica amministrazione nei loro posti, uffici e nelle loro dignità, eccitiamo i medesimi e specialmente il governo a prestare la dovuta cooperazione alle nostre premure e a dedicarsi con integrità e zelo ai loro impegni a tenore delle vigenti prescrizioni ed a norma del loro giuramento, dalla solenne rinnovazione del quale li dispensiamo.

Del resto sarà cura del governo di rendere nota colla maggior prontezza la nostra mente a tutte le autorità da lui dipendenti e di disporre in particolare d'accordo cogli ordinariati che per S. M. il defunto augustissimo imperatore e re vengano celebrate le consuete esequie, sante messe e preghiere tanto nelle città che in campagna, facendo tosto cessare ogni sorta di divertimento non compatibile col lutto universale.

Ed a ciò sia prestato il più esatto adempimento.

Dato dalla nostra capitale e residenza imperiale di

Wien am zweiten Monatstage März, in Ein tausend, Acht hundert fünf und dreissigsten, Unserer Reiche im ersten Jahre.

Vienna questo giorno due marzo dell' anno mille ottocento trentacinque, e primo de' nostri regni.

Ferdinand m. p.

(L. S.)

FERDINANDO *m. p.*

(L. S.)

Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowitz und Nemischl, Oberster Kanzler.

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWITZ E NEMISCHL, *Gran Cancelliere.*

Carl Graf von Inzaghi, Hofkanzler.

CARLO CONTE D'INZAGHI, *Cancelliere Aulico.*

Franz Freyherr von Pillersdorf, Kanzler.

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORF, *Cancelliere.*

Johann Limbeck Ritter von Lilienau, Vicekanzler.

GIOVANNI LIMBECK CAV. DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:

Franz von Nadherny, Hofrath.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.

FRANCESCO DI NADHERNY, *Consigliere Aulico.*

Questo sovrano rescritto viene dedotto a pubblica notizia in seguito al rispettato dispaccio della presidenza dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 4 corrente mese, n.° $\frac{359}{P.}$

Milano, il 10 marzo 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Modo con cui verranno trattati i capitali del vecchio debito dello stato sortiti nell' estrazione del 2 marzo 1835 nella serie 464.*

N.° $\frac{2021}{P.}$ 31 marzo 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo con cui verranno trattati i capitali del vecchio debito dello stato sortiti nella estrazione del 2 marzo 1835 nella serie 464.

In esecuzione d' un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente mese, si rende noto, inesivamente alla notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, che le obbligazioni erariali degli stati della Boemia e dell' Austria inferiore sortite nell' estrazione ch' ebbe luogo il 2 marzo anno corrente nella serie 464 verranno, giusta le disposizioni contenute nella sovrana patente del 21 marzo 1818, concambiate con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 3 per 100 in moneta di convenzione, cioè l' obbligazione erariale degli stati boemi n.° 164856 fruttante

il 4 per 100 colla trentesima seconda parte della somma di capitale, e così le obbligazioni erariali degli stati della bassa Austria provenienti dalla transazione del 30 aprile 1767 al 4 per 100 dal n.° 13952 sino al n.° 15939 inclusivamente, ed al 3 per 100 il n.° 14874 colle intere somme del capitale.

Milano, il 31 marzo 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Leva militare per l' anno* 1835.

5 aprile 1835.

N.° 9493-942.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1835 è stata determinata dagli eccelsi imperiali regj dicasteri aulici in uomini 4400, de' quali spettano alle provincie lombarde n.° 2396.

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl' individui loro rispettivamente appartenenti che fossero già entrati al servizio militare tanto volontariamente quanto in via di arrolamento coattivo, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalle sezioni XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 7 corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti comincerà col giorno 27 maggio prossimo venturo.

Le imperiali regie delegazioni sono incaricate, per ciò che le risguarda, dell' esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 5 aprile 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 7.) *Convenzione conchiusa fra S. M. I. R. A. e la corte ducale di Modena pel trasporto o passaggio da quello stato dei delinquenti e disertori.*

18 aprile 1835.

N.° 9213-908.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alle notificazioni 22 agosto e 15 novembre prossimi passati, colle quali vennero pubblicate le convenzioni seguite fra S. M. I. R. A. e S. A. I. R. il gran duca di Toscana per la reciproca consegna dei delinquenti e disertori, secondo gli ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 28 febbrajo p.° p.°, n.° 4664-310, si porta a pubblica cognizione anche la seguente convenzione conchiusa tra la prefata M. I. R. A. e la corte ducale di Modena pel trasporto o passaggio da quello stato dei delinquenti e disertori suddetti.

« 1.° Venendo il caso che il governo austriaco abbia da consegnare al governo toscano o disertori o delinquenti e viceversa in

esecuzione delle particolari di loro convenzioni 12 ottobre 1829, il governo estense si impegna di permettere che i medesimi possano transitare per lo stato di Modena tenendo o la strada modenese di comunicazione tra la Toscana e Mantova, o l'altra della Lunigiana estense e Massa, secondo la convenienza particolare dei casi e del più comodo transito sia pei detenuti, sia per la forza che deve custodirli.

» 2.° S'impegna pure il governo di Modena di somministrare pel di lui territorio e sino ai primi posti del confine o austriaco o toscano la forza necessaria alla custodia del detenuto. Saranno poi autorizzati i capi di tal forza ai rispettivi confini a prendere tra di loro le necessarie intelligenze, perchè all'evenienza dei casi possano aver luogo e i trasporti o dei rei o dei disertori, e così la successiva consegnazione.

» 3.° Se per avventura si verificasse il caso che dovesse transitare per lo stato estense per essere dall'Austria consegnato alla Toscana e viceversa un reo o disertore che fosse suddito per origine o per domicilio decennale, od anche avesse delinquito nello stato estense, e così fosse inquisito nei tribunali estensi, in questi casi non potrà seguire il transito, nè dovrà concorrervi la forza estense se non

siano premesse speciali intelligenze tra governo e governo, riservandosi quello di Modena di concedere o no il transito medesimo a norma delle circostanze.

» 4.° Le spese di mantenimento e delle altre alle quali potesse farsi luogo giusta le qualità, le circostanze delle persone, o per qualche altro motivo, saranno rimborsate dal governo austriaco al governo di Modena rapporto ai disertori che saranno consegnati al primo, seguendosi le norme che contempla negli articoli 2 e 13 la convenzione 18 ottobre 1818 tra S. M. I. R. A. e S. A. R. l'arciduca d'Austria, duca di Modena.

» Le spese poi relative ai delinquenti, se trattasi di consegna al governo austriaco, saranno da lui rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle che saranno specialmente inoltrate al governo di Milano.

» Rapporto al rimborso che sarà a carico del governo di Toscana per rei o disertori che fossero a lui consegnati, quello sarà regolato a norma dell' articolo 28 della convenzione 20 giugno 1818. »

Milano, il 18 aprile 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Multe e pene contro quelli che indebitamente si fregiano con decorazioni della monarchia austriaca o degli stati esteri.*

4 maggio 1835.

N.° 11587-1046.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con venerata sovrana risoluzione del 16 p.° p.° mese di marzo comunicata con dispaccio dell'imperiale regia aulica cancelleria unita 23 detto mese, n.° 6862-1127 S. M. I. R. A. si è degnata di determinare che agl' individui, i quali indebitamente e senza avere riportato il voluto permesso si fregiano con decorazioni della monarchia austriaca o degli stati esteri, sieno applicate le multe e pene già stabilite contro quelli che si arrogano la nobiltà colla sovrana risoluzione 28 novembre 1826 portata a pubblica cognizione colla notificazione 29 dicembre 1827, n.° 35854-856.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune norma e pel relativo adempimento.

Milano, il 4 maggio 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 9.) *Prescrizioni generali e parziali regolamenti intorno ai mulini sopra i fiumi e canali navigabili del regno lombardo-veneto.*

20 maggio 1835.

N.° 11492-1085.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione del giorno 26 marzo anno corrente comunicata con dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data del 31 dello stesso mese, n.° 7837-591 si è degnata di ordinare quanto segue:

« È vietato di stabilire sopra i fiumi e canali navigabili del regno lombardo-veneto alcun nuovo mulino sia natante, sia fermo alle sponde, e così pure di fare alcuna alterazione a quelli già esistenti, se non dietro speciale concessione da domandarsi all' autorità competente e sotto l' osservanza di quelle discipline che a norma de' casi e delle circostanze potranno essere imposte; tenuti fermi quanto ai mulini natanti sul Po e sull' Adige i parziali regolamenti in corso. »

Riguardo alle così dette *bine* dei mulini natanti sul fiume Oglio da Pontevico fino al suo sbocco in Po viene provveduto con apposito regolamento che S. M. I. R. A. si è parimente degnata di sancire colla stessa risoluzione sovrana.

In adempimento degli ordini del prefato aulico dicastero si reca ciò a pubblica notizia per la corrispondente osservanza.

Milano, il 20 maggio 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, *Segretario.*

REGOLAMENTO

per le così dette bine dei mulini natanti sul fiume Oglio da Pontevico al suo sbocco in Po approvato da S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del giorno 26 *marzo* 1835 *comunicata all'imperiale regio governo di Lombardia mediante dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita in data del* 31 *detto mese*, *n.°* 7837-591.

1. La bocca o porta che si lascia nelle bine de' mulini a comodo della navigazione non sarà larga meno di metri 7,50. L'altezza dell'acqua sul fondo del fiume in istato di magra dovrà essere tale che basti all'immersione delle barche maggiori con carico regolare. Questa vista servirà di norma nel determinare la collocazione delle bine e la situazione della detta bocca o porta.

2. Si ritiene sufficiente al passaggio delle barche maggiori con carico regolare l'altezza dell'acqua a metri 1. Se però nella bocca della navigazione si escavasse naturalmente il fondo del fiume in modo che nella massima magra vi fosse un'altezza d'acqua notabilmente maggiore, il che potrebbe far pregiudizio all'azione de' mulini per un abbassamento nel pelo d'acqua, sarà permesso di stabilirvi con buzzoni un suolo regolare su cui nel detto caso di massima magra si conservi il corpo d'acqua necessario per la navigazione. Sarà però indispensabile l'approvazione dell'imperiale regia delegazione provinciale, previ i convenienti rilievi per parte d'un ingegnere d'ufficio, e l'opera dovrà eseguirsi sotto la direzione d'un ingegnere pure d'ufficio, e tutto ciò a spese dei proprietarj dei mulini.

Nel caso poi che sulla direzione del vano inserviente al barcheggio si formassero dei depositi nel fiume, i quali impedissero il passaggio delle barche, saranno obbligati i proprietarj della bina a farvi eseguire le escavazioni necessarie al passaggio delle barche medesime sino alla distanza non minore di metri 50 dal vano destinato alla navigazione.

3. Nel ramo destinato alla navigazione è proibito di piantar passoni e colonne di qualsivoglia lunghezza o forma, e così di porvi qualsivoglia sorta d'ingombri se non come all'articolo antecedente. Così è proibito qualunque ingombro o piantamento di passoni, ecc. sul fondo del fiume tanto superiormente, quanto inferiormente alla porta. Non sarà neppur lecito ai mugnai di porre attraverso della porta niun assone o trave per trasportarvi sopra i sacchi.

4. In linea della sponda della porta si pianterà stabilmente una fila di colonne di rovere legate insieme con traverse o filarole inchiodate. Questa fila di colonne od agucchie si estenderà per metri 20, e più occorrendo. Le colonne saranno piantate col battipalo almeno un terzo della loro lunghezza nel fondo sodo del fiume colla testa elevata metri 0,50 sul livello delle massime piene. Dovendo le dette colonne offerire dei punti d'appoggio alle barche che rimontano, saranno guernite di opportuni ramponi di ferro collocati in modo che le barche non possano urtarvi.

5. Ai lembi della porta o *vado* si porranno due segnali, uno per parte, alti e fermi, consistenti in colonne od altro a giudizio dell'ingegnere d'ufficio, onde i paroni, conosciuto in distanza il varco da seguirsi nel passaggio per la navigazione, possano manovrare la barca in corrispondenza. Durante la

notte terranno poi una lanterna accesa sopra uno dei detti segnali visibile inferiormente e superiormente per migliore e più sicura guida della navigazione.

6. Le traverse destinate a ristringere le acque del fiume alla larghezza occupabile dai mulini e dalla bocca di navigazione si faranno con più ordini di palafitte e con riempimenti di buzzoni o *venzelli*, e ne verrà coperto il dorso con uno strato di buzzoni o fascinoni impalati sul corpo delle traverse.

7. Le traverse saranno intestate nelle sponde, e la loro intestatura si terrà a livello in circa delle acque medie. Il dorso poi andrà decrescendo sino all'estremità, ove si terranno alte sul fondo quanto unicamente può bastare all'azione de' mulini nelle acque ordinarie.

La loro posizione rispetto alle sponde e all'asse del fiume sarà tale che il filone possa essere mantenuto nel mezzo del fiume, e che l'acqua che le sormonta nelle escrescenze non cada direttamente contro la sponda inferiore. Sarà poi proibito di piantare sul dorso delle traverse o pennelli delle agucchie, colonne, pali, e così pure sulla golena tra l'intestatura e l'argine.

8. Le traverse saranno intestate nella sponda solidamente, e la sponda verrà presidiata da un'armatura, la quale partendo dalla traversa, colla quale sarà connessa, si estenda inferiormente e superiormente fin dove sarà giudicato che le traverse possano cagionar pregiudizio alla sponda medesima. La lunghezza però dell'armatura inferiore non potrà essere minore di metri 70, e la superiore non potrà esser meno di metri 50; le dette armature saranno del genere delle opere munienti.

A carico dei proprietarj delle bine saranno poi anche i rinforzi e rialzi che a giudizio della

imperiale regia delegazione provinciale, sentito l'ingegnere in capo, occorressero a qualche tratto d'argine o pubblico o privato in conseguenza del maggior alzamento del pelo d'acqua del fiume che potesse dipendere dall'ostacolo delle traverse o ravarre delle bine medesime.

9. Occorrendo in caso di piena di dover levare uno o più mulini d'una bina pel più libero scarico del fiume, gli utenti saranno obbligati, dietro ordine degl'ingegnere di riparto, di staccarli immediatamente dalla bina stessa per situarli in luogo innocuo a giudizio dello stesso ingegnere.

10. Staccandosi un mulino per disobbedienza degli utenti agli ordini dell'ingegnere, ovvero incendiandosi per indolenza dei medesimi nel macinare od altro, essi saranno risponsabili dei pregiudizj che ne derivassero ai mulini inferiori, se e come potesse essere di ragione.

11. Non sarà lecito ad alcuno di stabilire nel fiume Oglio una bina di mulini senza averne ottenuto per mezzo dell'imperiale regia delegazione provinciale il regolare permesso dall'imperiale regio governo.

12. Chi vorrà stabilire una o più bine nell'Oglio dovrà domandarne all'imperiale regia delegazione locale il permesso, indicandone la situazione e il numero de' mulini da porsi nella bina, e potrà, volendo, presentare il progetto formale corredato degli opportuni disegni, ove non preferisse di valersi a tal uopo dell'opera dell'ingegnere in capo.

13. La domanda del ricorrente insieme al progetto verrà comunicata dall'imp regia delegazione all'ingegnere in capo, il quale a spese del ricorrente medesimo si recherà sopra luogo e, fatti i rilievi convenienti, riferirà sulla precisa ubicazione ove possa esser accordato di collocare la bina, e

proporrà tutte le opere da farsi colle viste soprindicate e con tutte quelle inoltre che per le circostanze locali troverà opportune, onde la bina riesca innocua al sistema del fiume e degli argini dove ne esistono.

14. Il progetto dell' ingegnere in capo sarà corredato dei necessarj disegni e dettagli, e verrà rimesso all' imperiale regia delegazione, la quale lo rassegnerà all' imperiale regio governo colle proprie osservazioni e con quelle dell' ingegnere in capo. Quanto ai disegni occorribili, dopo che l' ingegnere in capo avrà determinate tutte le norme e condizioni del progetto, sarà in facoltà del petente di farli eseguire da ingegneri di sua confidenza.

15. Le determinazioni che saranno prese dal governo verranno comunicate al ricorrente col mezzo dell' imperiale regia delegazione provinciale, e qualora il progetto resti approvato, il ricorrente farà eseguire le opere nel modo stabilito sotto la sorveglianza dell' ingegnere in capo o dell' ingegnere che sarà da lui a ciò destinato. Se per gli accessi alla bina si rendesse per avventura necessario di aprire una nuova comunicazione a traverso al fondo altrui, il ricorrente prima di stabilire la bina al luogo determinato dovrà tacitare il proprietario del fondo e riportarne regolare adesione.

16. Terminate le opere, saranno riconosciute dall' ingegnere in capo, il quale dovrà presentare all' imperiale regia delegazione provinciale l' atto di ricognizione o collaudazione delle medesime da rimettersi poscia all' imperiale regio governo, dopo di che verrà abilitato il petente a porre i mulini in attività. Nel caso che insorgesse qualche difficoltà l' imperiale regia delegazione ne farà rapporto al governo.

17. Tutte le opere dovranno essere mantenute dal proprietario della bina nello stato medesimo della primitiva costruzione. Per conoscere se ciò venga esattamente eseguito, le opere saranno una volta ogni anno visitate dall' ingegnere in capo o da altro ingegnere da lui delegato in concorso del proprietario.

Siffatta ricognizione però dovrà farsi inoltre ogni volta che vi sia fondato motivo di sospettare che le opere siano state per qualunque caso alterate. Presso l' imperiale regia delegazione si conserverà il progetto co' suoi dettagli da richiamarsi dall' ingegnere in capo pei convenienti riscontri sul luogo nelle dette ricognizioni.

18. Soggiacendo le opere della bina a qualche alterazione, dovrà il proprietario rimetterle allo stato primitivo sotto pena dell' esecuzione *ex officio* in caso di renitenza a tutto suo comodo ed incomodo, e di una multa da determinarsi a norma de' casi secondo le disposizioni dell' articolo 25.

19. Se non ostante le cautele, secondo le quali verrà compilato e riveduto il progetto dall' ingegnere in capo, si trovasse in seguito che qualche opera d' aggiunta fosse indispensabile per l' innocuità della bina, il proprietario dovrà farla eseguire sotto pena come all' articolo precedente.

20. Quanto alle bine già esistenti i proprietarj saranno obbligati ad eseguire tutte le opere che si trovassero necessarie per renderle innocue alla navigazione, al sistema del fiume, alle sponde ed agli argini sotto pena come sopra. Anche per queste dovrà conservarsi negli atti dell' imperiale regia delegazione la descrizione ed il disegno delle opere ridotte ove bisogni, come si è detto, e se ne dovranno fare le ricognizioni come all' art. 17. A questo fine i profili delle opere dovranno essere riferiti a capisaldi.

21. Se, non ostante le armature prescritte superiormente ed inferiormente delle bine, la sponda o l'argine fosse danneggiato nei tratti corrispondenti alle armature medesime per qualche sconcerto di esse, i proprietarj dei mulini dovranno riparare agli sconcerti non solo delle armature, ma inoltre anche a quelli delle sponde e dell'argine.

22. Se il proprietario o proprietarj de' mulini avessero abbandonata o intendessero di abbandonare una bina, saranno obbligati di far distruggere fino al fondo del fiume tutte le opere sporgenti nel fiume stesso, a riserva delle armature delle sponde che l'ingegnere in capo trovasse utile di conservare, le quali si lasceranno in essere senza però che rimanga loro obbligo di mantenerle. In caso di renitenza per parte de' proprietarj si procederà come sopra *ex officio*, applicando inoltre la multa a norma del caso, giusta le disposizioni dell'art. 25.

23. Esistendo traverse di bine già abbandonate, i proprietarj ne dovranno distruggere le opere come all'articolo antecedente. Se poi intendessero di rimetterle in attività, dovranno premettere tutte le professioni determinate negli articoli 11 e 12, e sottostare a tutte le condizioni come agli articoli 15, 17, 18, 19, ecc.

24. Se i mulini di una bina appartenessero a diversi proprietarj, si riterrà ciascuno di essi risponsabile *in solidum* dell'osservanza del presente regolamento, salvo all'escusso il regresso verso i cointeressati.

25. I contravventori al presente regolamento incorreranno in una multa fino alla concorrenza di lire 100 austriache da determinarsi di volta in volta dall'imperiale regia delegazione provinciale secondo le circostanze dei casi e da esigersi col privilegio fiscale, e ciò senza pregiudizio delle altre pene

cui fosse luogo secondo le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia fluviale. A carico de' contravventori saranno pure le visite che occorressero d' ingegneri od altri per conoscere le contravvenzioni, e così la rifusione dei danni qualunque dipendenti dalle contravvenzioni medesime, e le somme relative verranno esatte col privilegio fiscale come sopra. I prodotti delle multe caderanno per metà a favore dell' imperiale regio erario, e per l' altra metà a favore dei denunzianti.

26. A carico dei proprietarj delle bine saranno tutte le ispezioni degl' ingegneri necessarie per determinare la qualità dei lavori relativi tanto alle bine da introdursi di nuovo o da ristabilirsi, quanto alle già esistenti. Saranno pure a loro carico le visite di collaudazione delle opere eseguite; ma quelle delle successive annuali ed ordinarie ricognizioni, e così delle ricognizioni straordinarie fra l' anno non saranno a loro carico se non nel caso che all' occasione delle medesime si trovassero in contravvenzione col regolamento.

27. Sono mantenute in vigore le disposizioni del decreto 20 maggio 1806 sulla polizia della navigazione, come pure tutte le altre relative discipline e pratiche in corso in tutto ciò che per avventura non fosse provveduto col presente regolamento o non fosse in opposizione con esso.

28. Il presente regolamento deve pure applicarsi, giusta le superiori determinazioni, alle bine dei mulini natanti sul fiume Secchia.

29. Le amministrazioni comunali, i custodi dei canali ed altri subalterni sotto la dipendenza degl' ingegneri delle pubbliche costruzioni, l' imp. regia gendarmeria e gli agenti di finanza e di polizia sono incaricati della vigilanza per l' esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(N.° 10.) *La contravvenzione alle discipline relative alla macellazione ed al seppellimento degli animali morti per malattia dev' essere punita colla pena portata dal § 153 del codice penale.*

30 maggio 1835.

N.° 13458-1532.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 20 settembre 1819 relativa alla macellazione ed al seppellimento degli animali morti per malattia trovavasi comminata ai trasgressori la pena portata dal § 183 del codice penale, parte seconda.

Essendo però emerso il dubbio se con quella od altra pena sia da ritenersi punibile l'accennata contravvenzione, l'imperiale regia cancelleria aulica riunita coll' ossequiato dispaccio 23 settembre 1830 si è degnata di dichiarare che per equivoco di scritturazione fu applicata la pena del § 183, che dovea essere in vece quella del § 153.

Il governo deduce a pubblica notizia la premessa rettificazione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 30 maggio 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Variazioni al dazio di alcune merci coloniali.*

30 maggio 1835.

N.° 16025-1699.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione del 15 aprile prossimo passato si è degnata di sopprimere gli attuali dazj d'entrata e d'uscita del caccao e delle mondiglie di caccao, dei garofani aromatici, dei macis, delle noci moscate e della vaniglia, permettendo che si riscuotano per questi articoli i diritti o siano le competenze inferiori d'entrata e d'uscita indicate nella quì annessa tabella.

Egualmente all'appoggio di risoluzioni sovrane i superiori aulici dicasteri operarono alcuni cambiamenti nella tariffa daziaria generale attualmente in vigore, i quali risultano del pari dalla tabella summentovata.

Le variazioni dei dazj degli articoli coloniali succennati incominceranno ad aver corso

col 1.° del prossimo giugno, e tutte le altre modificazioni introdotte negli altri differenti articoli avranno immediato vigore col giorno della pubblicazione della presente.

Il governo, seguendo le prescrizioni abbassate dall' imperiale regia camera aulica generale con rispettati suoi dispacci 23 marzo e 17 aprile ora scorsi, n.i 11117-339 e 16913-512, porta a notizia comune siffatte nuove superiori prescrizioni per la loro corrispondente esecuzione.

Milano, il 30 maggio 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

DISTINTA *di alcune merci al daz*
numeri IIII

N.° progres.	N.° cui si riferisce la tariffa daziaria.	DENOMINAZIONE DE
1	19	Ambra gialla (succino) greggia in p grossi metrici 1,75 .....
2	20	—— *simile* in pezzi del peso di gros
3	62	Caccao e mondiglie del medesimo ...
4	83	Capsole .....
		—— dall' Ungheria .....
5	91	Carne fresca, oltre il dazio di consun
6	230	Ferro e acciajo in filo ..... Ai fabbricatori di corde da p telajo è conceduto d'introdurre superiore, il filo di ferro e di loro fabbriche verso il pagament quintale.
7	238	Filati di pelo di capra d'Angora e di
8	116	Garofani aromatici in brocche o garofa
9	265	Gomma elastica (*Federharz*, *Kautschuc*
10	»	—— in lavori, come vesciche, fogli, f tessuti composti intieramente di Qualora detti tessuti fossero lino, lana o seta, si tratteran tone, lino, lana o seta.
11	363	Macis e noci moscate .....
12	468	Mignatte o sanguisughe .....
13	»	Nichel o nichelio (metallo duttile) in Detto metallo amalgamato co *Packfong* (anche metallo bian manifatture de' medesimi si tratt di metallo e relativi lavori.
14	501 502	Radici di mandragora, d'ipecacuana, d contrajerva o vincetossico, di s rabarbaro, di rapontico, di rat riglia, di seneka, di serpentar di cipero e di zedoaria, anche
15	133 148 502	—— di curcuma, d'enula campana, di e radici bianche di ninfea, anc
16	»	—— Tutte le altre radici non nominate riffa, anche in polvere o macir
17	576 577	Stagno crudo, stagno vecchio, usato e

me, come dai decreti 23 marzo e 17 aprile 1835, le regia camera aulica generale.

sura dazio.	Dazio d' entrata.		Dazio d' uscita.		Uffici presso i quali deve eseguirsi il daziato d' entrata.	Uffici presso i quali deve eseguirsi il daziato d' uscita.
nt. netto	13	89	1	12	Dogana	Ricevit. di confine
ra netta	1	07	—	36	detta	detta
nt. netto	53	57	—	56	Dogana principale	detta
ra sporca	14	29	—	02	Dogana	detta
tto	1	34	—	02	detta	detta
it. sporco	2	23	—	09	Ricevit. di confine	detta
at. netto	64	28	—	45	Dogana principale	detta
tto	26	79	2	23	Ricevit. di confine	detta
it. sporco	107	14	1	12	Dogana principale	detta
nt. netto	26	79	1	12	Dogana	detta
tto	133	93	4	46	detta	detta
a sporca	2	14	—	09	Dogana principale	detta
it. sporco	17	86	8	93	Ricevit. di confine	detta
tto	35	71	2	23	Dogana	detta
tto	26	79	2	23	detta	detta
tto	2	23	—	45	Ricevit. principale	detta
tto	8	93	—	45	Dogana	detta
tto	22	32	1	12	Ricevit. principale	detta

DISTINTA di alcune merci al dazio delle quali
numeri 11117-339 *e* 16913

N.° progress.	N.° cui si riferisce la tariffa daziaria.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
1	19	Ambra gialla (succino) greggia in pezzi del peso m grossi metrici 1,75 .....
2	20	—— *simile* in pezzi del peso di grossi metrici 1,75 e
3	62	Caccao e mondiglie del medesimo .....
4	83	Capsole .....
		—— dall' Ungheria .....
5	91	Carne fresca, oltre il dazio di consumo .....
6	230	Ferro e acciajo in filo .....
		Ai fabbricatori di corde da pianoforte e di p telajo è conceduto d'introdurre dall'estero, previ superiore, il filo di ferro e di acciajo pel bisog loro fabbriche verso il pagamento di lire 21. 43 l quintale.
7	238	Filati di pelo di capra d'Angora e di cammello lisci e r
8	116	Garofani aromatici in brocche o garofani fiore (*Muttern.*
9	265	Gomma elastica (*Federharz*, *Kautschuck*) greggia .....
10	»	—— in lavori, come vesciche, fogli, fili e simili, e così tessuti composti intieramente di fili di detta gomm Qualora detti tessuti fossero frammisti con lino, lana o seta, si tratteranno come le merci tone, lino, lana o seta.
11	363	Macis e noci moscate .....
12	468	Mignatte o sanguisughe .....
13	»	Nichel o nichelio (metallo duttile) in grani ed in forma Detto metallo amalgamato con altri metalli c *Packfong* (anche metallo bianco, ottone bianc manifatture de' medesimi si tratteranno come com di metallo e relativi lavori.
14	501 502	Radici di mandragora, d'ipecacuana, di colomba, di gala contrajerva o vincetossico, di scialappa, di meoal rabarbaro, di rapontico, di ratania, di salep, di riglia, di seneka, di serpentaria, di tassia (*Ta* di cipero e di zedoaria, anche in polvere o ma
15	133 148 502	—— di curcuma, d'enula campana, di robbia (rosso da t e radici bianche di ninfea, anche in polvere o r
16	»	—— Tutte le altre radici non nominate particolarmente r riffa, anche in polvere o macinate .....
17	576 577	Stagno crudo, stagno vecchio, usato ed in rottami ....

e, come dai decreti 23 marzo e 17 aprile 1835,
: regia camera aulica generale.

ura azio.	Dazio				Uffici presso i quali deve eseguirsi il daziato	
	d' entrata.		d' uscita.		d' entrata.	d' uscita.
. netto	13	89	1	12	Dogana	Ricevit. di confine
. netta	1	07	—	36	detta	detta
. netto	53	57	—	56	Dogana principale	detta
sporca	14	29	—	02	Dogana	detta
	1	34	—	02	detta	detta
sporco	2	23	—	09	Ricevit. di confine	detta
. netto	64	28	—	45	Dogana principale	detta
	26	79	2	23	Ricevit. di confine	detta
. sporco	107	14	1	12	Dogana principale	detta
. netto	26	79	1	12	Dogana	detta
	133	93	4	46	detta	detta
sporca	2	14	—	09	Dogana principale	detta
. sporco	17	86	8	93	Ricevit. di confine	detta
	35	71	2	23	Dogana	detta
	26	79	2	23	detta	detta
	2	23	—	45	Ricevit. principale	detta
	8	93	—	45	Dogana	detta
	22	32	1	12	Ricevit. principale	detta

N.° progress.°	N.° cui si riferisce la tariffa daziaria.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
18	588	Tabacchi in foglie d'ogni sorta, coste e fusti .....
		—— dall' Ungheria .....
19	589 591	—— lavorati da fumare, in rotoli, tagliati, come pur da naso, rapato, in bastoni, non che i tabac rina ed in polvere .....
		—— dall' Ungheria .....
		L' introduzione delle foglie di tabacco e dei lavorati dall' estero e dall' Ungheria nelle provi sche ed italiane è permessa soltanto previa autor delle imperiali regie amministrazioni camerali e pagamento, oltre dei suddetti rispettivi dazj d delle prescritte tasse di passo.
		Ai viaggiatori provenienti dall' estero o dall' è concesso di portar seco loro fino alla quantit bre metriche 2, once 8 di foglia di tabacco o chi lavorati senza la suddetta autorizzazione, però abbiano a farne l'opportuna dichiarazione daziario di confine col pagamento del dazio d' della tassa della carta di passo. La quantità che libbre 2. 8 può essere respinta o depositata stesso ufficio di confine per ritirarla in seguito mente entro il periodo di sei mesi.
		Per le foglie d' Ungheria che si spediscono nel che erariali è stabilito il dazio d'uscita del tren centesimi 13 per ogni quintale metrico. All'oppost di tabacco ed il tabacco lavorato che dalle prov desche ed italiane passano all' Ungheria sono del tu tanto del dazio d'uscita, quanto del trentesimo
20	595	Tartaro crudo .....
		—— per l' Ungheria .....
21	596	—— detto preparato o cremor di tartaro .....
22	612	Unghie senza distinzione .....
		—— per l' Ungheria .....
23	618	Vallonea o ghiande turche, ed i così detti knoppern, calice delle ghiande e le loro farine .....
		—— per l' Ungheria .....
		E in facoltà delle parti di dare la dichiarazior gione di *metzen* della Bassa Austria. In tal caso cazione viene fatta secondo la dichiarazione ste colandosi se trattasi di farina di knoppern du rasati nel solito modo, e se trattasi di vallonea o turche in tre *metzen* del peso di metriche libbre
24	619	Vaniglia .....

ra zio.	Dazio				Uffici presso i quali deve eseguirsi il daziato	
	d' entrata.		d' uscita.		d' entrata.	d' uscita.
sporco	80	36	1	79	Dogana principale	Ricevit. di confine
»	2	23	1	79	detta	detta
»	214	28	—	45	detta	detta
»	4	46	—	45	detta	detta
»	1	12	2	23	Ricevit. di confine	detta
»	—	—	—	56	detta	detta
»	26	79	—	56	Dogana	detta
»	—	18	4	46	Ricevit. di confine	Ricevit. principale
»	—	—	—	09	detta	detta
»	—	36	1	61	detta	Ricevit. di confine
»	—	—	—	09	detta	detta
netta	10	71	—	36	Dogana principale	detta

(N.° 12.) *Requisiti per l'ammissione al servizio della guardia di confine.*

15 giugno 1835.

N.° 16800-1768.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata mediante sovrana risoluzione del 9 aprile 1835 di permettere che gl' individui, i quali giustificano i sotto indicati requisiti, possano ammettersi al servizio della guardia di confine, con cui, a tenore del § 86 dell' organizzazione della guardia stessa, per la truppa dal capo in poi è combinata la temporaria esenzione dal militare servizio.

L' aspirante deve

a) possedere la cittadinanza austriaca;

b) avere una corporatura robusta e del tutto sana;

c) non deve aver moglie, e trattandosi d' un vedovo, non aver prole;

d) deve aver compiuto i diciannove anni e non aver oltrepassati i trenta; per conseguenza d' ora innanzi anche gl' individui che

avessero l' età al disotto di ventidue anni, purchè abbiano compiuto il decimonono anno, possono entrare al servizio della guardia di confine. Coloro poi, i quali dal servizio attivo dell' imperiale regia armata passassero direttamente o per lo meno prima del decorso d' un anno dopo riportato il militare congedo nella guardia di confine, gioiscono del beneficio di poter essere accettati sino alla compiuta età di anni 35;

e) l' individuo da accettarsi deve conoscere le lingue propria del paese e le affini, ed in ogni evento poi nel regno lombardo-veneto la lingua italiana, nelle altre provincie la tedesca;

f) deve inoltre essere ammaestrato nel *maneggio dell' armi* e giustificare in modo soddisfacente la *propria moralità* scevra da taccia, non che la sua anteriore condotta di vita;

g) qualora egli avesse coperto qualche posto pubblico civile o militare, egli dovrà dimostrare in particolare d' essersi in tale servizio contenuto in modo irreprensibile, che ne sortì con onore, e che durante il servizio militare non gli è stata mai inflitta pena alcuna. Le semplici punizioni così dette di compagnia in causa di leggieri mancanze non sono per sè sole da considerarsi quale ostacolo per l' ammissione.

Tanto si deduce a pubblica notizia in forza di ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile prossimo passato, n.° 16114-1508.

Milano, il 15 giugno 1835.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 13.) *Variazioni ai giorni in cui devono rimaner chiusi gl' imperiali regj teatri.*

26 giugno 1835.

N.° 17865-2713.

I. R. GOVERNO DI MILANO.

AVVISO.

Si deducono a pubblica notizia le seguenti variazioni, che in forza di recente superiore determinazione devono da quì innanzi aver luogo rispetto ai giorni ne' quali a termini dell' avviso della cessata reggenza di governo 14 settembre 1815 rimangono chiusi gl' imperiali regj teatri come vigilie di ufficj anniversarj che si celebrano in memoria dei defunti sovrani appartenenti all' augustissima famiglia regnante.

La chiusura degl' imperiali regj teatri è d' ora in avanti prescritta

I.° Alla vigilia del giorno 2 marzo, anniversario della morte di S. M. l' imperatore Francesco I.°;

II.° Alla vigilia del dì 7 aprile, anniversario della morte dell' imperatrice Maria Lodovica Beatrice, terza moglie dell' ora defunto imperatore Francesco I.°;

III.° Alla vigilia del giorno 13 aprile, anniversario della morte dell' imperatrice MARIA TERESA CAROLINA, seconda moglie dell' ora defunto imperatore, e madre di S. M. regnante FERDINANDO I.°

Cesseranno all' opposto in avvenire di osservarsi le vigilie dei giorni 19 e 28 febbrajo e 14 maggio, anniversarj della morte degl' imperatori GIUSEPPE II.° e LEOPOLDO, e dell' imperatrice LUIGIA, ava di S. M. l' imperatore FERDINANDO I.°

Tale chiusura per esequie in memoria dei defunti principi si limita però ai soli imperiali regj teatri, non essendo vietati nelle provincie gli spettacoli, i balli o pubblici divertimenti.

Del resto in tutto ciò che ha riguardo alla proibizione di spettacoli per motivo di solennità religiose continuano ad aver vigore le prescrizioni in corso, e particolarmente la notificazione 15 giugno 1827.

Milano, il 26 giugno 1835.

A. DECIO, *Segret. dell' I. R. Governo.*

(N.° 14.) *Convenzione tra l' imperiale regia corte d'Austria e quella di Sardegna per la repressione del contrabbando nelle loro acque territoriali del lago Maggiore, del Po e del Ticino.*

29 giugno 1835.

N.° 20711-2154.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente ai superiori ordini abbassati con ossequiato presidenziale dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 26 aprile p.° p.°, n.° 17960-1689, il governo deduce a pubblica notizia la quì unita convenzione conchiusa in data 4 dicembre 1834 e ratificata nel giorno 16 marzo anno corrente tra l' imperiale regia corte d' Austria e quella di Sardegna per la repressione del contrabbando nelle acque di rispettiva territoriale appartenenza del lago Maggiore, del Po e del Ticino.

A più attenta osservanza di quanto è stabilito dal § 3.°, art. 1.° della convenzione, si dichiara che viene ingiunto l'obbligo ai conduttori di barche cariche che entrano nelle

acque del Po e del Ticino, di farne la professione (ossia la notificazione) al primo ufficio di dogana, sotto pena di contrabbando.

Siffatta convenzione s' intenderà entrata in pieno vigore col giorno 11 del prossimo luglio.

Milano, il 29 giugno 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

NOS FERDINANDUS PRIMUS

Divina favente clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR,

Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illyriæ Rex; Archidux Austriæ, Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, superioris et inferioris Silesiæ; Magnus Princeps Transilvaniæ; Marchio Moraviæ, Comes Habsburgi et Tyrolis, etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus:

Postquam a nostro et a serenissimi ac potentissimi regis Sardiniæ plenipotentiario fine reprimendi commercii furtivi, quod per lacum Majorem fluviosque Padum et Ticinum, in quantum ad ditiones austriacas et sardinicas pertinent, hactenus exercebatur specialis conventio Taurini die 4 decembris anni 1834 inita et signata fuit tenoris sequentis:

CONVENZIONE

TRA S. M. L' IMPERATORE D' AUSTRIA E S. M. IL RE DI SARDEGNA.

S. M. l' imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna volendo reprimere il frequente contrabbando che si commette nelle loro acque territoriali del lago Maggiore, del Po e del Ticino, hanno fatto concertare tra i rispettivi ministeri alcuni provvedimenti a questo fine conducenti, e per ridurre i medesimi in convenzione hanno nominato a loro plenipotenziarj, cioè

S. M. l'imperatore d'Austria il conte D. Enrico di Bombelles, cavaliere dei Gioanniti, dell' ordine imperiale di Russia di S. Valdimiro di terza classe, dell' ordine reale svedese della spada, commendatore del reale ordine portoghese della torre e spada, suo ciambellano ed inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il re di Sardegna, e

S. M. il re di Sardegna il conte D. Saverio di Vignet, commendatore dell' ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro e della corona ferrea d'Austria, gran croce dell' ordine di Francesco I delle Due Sicilie, suo primo ufficiale della segreteria di stato per gli affari esteri,

I quali, dopo aver riconosciuti i loro pieni poteri in debita forma e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulati gli articoli seguenti:

Art. 1. Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione, le quali navigando nel lago Maggiore o sui fiumi del Ticino e del Po entrano nelle acque comprese nei dominj sardi ed austriaci per proseguire il viaggio lungo il corso del lago o dei fiumi anzidetti a qualsivoglia destinazione, indipendentemente da ciò a cui fossero tenute in forza dei regolamenti di sanità e di polizia, debbono essere soggette alla visita degli uffici di dogana per assicurarsi che avendo esse a bordo sale, tabacco, polvere e nitri, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei governi confinanti.

Se le barche provengono dal lago Maggiore in direzione verso le rispettive sponde sarde o austriache, o verso i fiumi Po e Ticino, la visita come sopra dovrà effettuarsi soltanto a richiesta degli agenti di finanza di quello dei due stati alle cui sponde si troveranno più vicine le barche.

Se le barche entrano nell' imboccatura del Ticino o del Po, qualunque ne sia la provenienza e destinazione, la visita ha luogo all' ufficio che s' incontra più prossimo al punto d' ingresso.

Nei casi in cui i patroni, proprietarj e conducenti di esse barche si opponessero alla visita prescritta da questo articolo, si farà luogo contro di essi all' applicazione delle pene portate dai veglianti regolamenti secondo la qualità dei casi e la gravità dei fatti.

Art. 2. Nessuna barca, senza distinzione della qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in quello ove trovasi stabilito un ufficio daziario e nei limiti determinati dai segnali che vi saranno collocati dall' ufficio stesso col mezzo de' pali indicatori ossia stipiti.

E in tal luogo pure non potrà intraprendersi, nemmeno in alcuna parte, lo scarico se prima non siasi ottenuta l' autorizzazione dal ricevitore dell' ufficio.

Art. 3. È vietato espressamente a qualunque barca

1.° di gettar l' ancora o di soffermarsi con qualsivoglia altro mezzo nelle acque dei fiumi Po e Ticino in qualunque punto di essi, dei loro seni, canali ed isole senza limite di distanza delle sponde, ed ove non esista ufficio di dogana ed in qualunque sito del lago Maggiore che non sia a vista di un ufficio daziario ed in maggior distanza di metri 200 dalle rispettive sponde senza averne prima ottenuta l'autorizzazione, la quale sarà conceduta

soltanto per quei punti che possono essere dall'ufficio stesso sorvegliati e per quel tempo che si riputerà necessario dagl'impiegati delle dogane;

2.° di collocare od introdurre fra la barca e la spiaggia o riva piccoli battelli o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico a terra, o viceversa da questa alla nave.

Art. 4. Nelle precedenti disposizioni s'intendono particolarmente comprese le isole esistenti nei fiumi Po e Ticino, e sarà considerato in contrabbando qualunque scaricamento o deposito di merci o generi che sotto qualsivoglia titolo o pretesto si trovino nelle isole dei fiumi medesimi.

Art. 5. Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla riva od alla sponda, o in altra maniera avesse preso terra, si considera come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obbligo di adempire alle dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per la dovuta verificazione dell' ufficio.

Art. 6. La dichiarazione del carico ossia dei generi sarà presentata subito dopo l' approdo ed in un termine non maggiore tutto al più di un' ora; avrà quindi tosto luogo la visita del carico giusta i regolamenti generali.

Qualora le merci o i generi fossero dichiarati per una destinazione di scarico diversa da quella del luogo dell' approdo, per cui si voglia proseguire il viaggio per acqua, i conduttori o proprietarj dovranno ivi munirsi di bolletta a cauzione vincolata al certificato d'arrivo delle merci all' ufficio della dichiarata destinazione se questa sarà per un punto dei due dominj sardo od austriaco, o all' ultimo ufficio del confine d'acqua dell'uno o dell' altro dominio rispettivamente se le merci fossero destinate all' estero, sotto l' osservanza inoltre delle modalità, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di transito.

I conduttori e proprietarj delle barche, i quali dopo seguito l'approdo ripartissero col loro carico senza essere muniti della prescritta bolletta a cauzione, incorreranno nella pena di una multa di lire 300.

Art. 7. Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e perlustrazioni nei molini posti al di quà del Thalweg dei fiumi Po e Ticino. I detti molini si considerano come situati nei rispettivi territorj. Se vi si trovano generi, merci o altri oggetti, pei quali non siano stati adempiti i regolamenti di finanza, sarà proceduto al sequestro per la confisca e per l' applicazione delle altre pene pronunciate dalle vigenti leggi.

Art. 8. Qualunque approdo, scaricamento o deposito di merci, ancoraggio o stazionamento in luogo illecito o non autorizzato sarà considerato per una violazione della linea doganale, e quindi tanto la barca, quanto il di lei carico cadranno sotto le pene stabilite per fatto di contrabbando.

Art. 9. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore, i quali rendessero assolutamente necessario l'approdo, lo scarico, l'ancoraggio o lo stazionamento vietato, legalmente provati in concorso dell'autorità giudiziaria o locale. Verificandosi però un accidente di forza maggiore, dovrà essere dato immediato avviso al più prossimo ufficio di dogana nel termine d'un' ora a cura dei conduttori, in difetto di che non sarà ammessa giustificazione alcuna.

Art. 10. I porti ed ogni altro mezzo di tragitto, sotto qualsivoglia denominazione, sui fiumi Po e Ticino, ed egualmente il loro carico o trasporto, sebbene recato sopra carri, barre, vetture e simili, sono essi pure soggetti alle presenti disposizioni per ciò che concerne l'approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l'ancoraggio o stazionamento. Nel càso di contravvenzione, oltre le pene incorse dai passeggieri, proprietarj o consegnatarj degli oggetti, i conduttori dei detti porti o altri

mezzi natanti incorreranno per la loro specialità nella multa di lire 300.

Art. 11. Se non è presentata la dichiarazione nel modo e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5 e 6, o se la dichiarazione si scopre infedele od inesatta, si procederà per l'applicazione delle pene stabilite per simili contravvenzioni a tenore dei regolamenti generali.

Art. 12. Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti.

Art. 13. Sarà in facoltà dei due governi di stabilire tanto sul lago Maggiore, quanto sui fiumi Ticino e Po delle imbarcazioni di guardie, onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cautele e la repressione e punizione delle frodi e contravvenzioni. Concorrendo all'arresto simultaneamente gli agenti di entrambi i governi tanto nel caso d'irregolare navigazione, quanto pei depositi nelle isole dei fiumi, il prodotto delle confische e pene pecuniarie sarà diviso per eguale porzione fra le due amministrazioni. Il procedimento sarà formato nello stato alla cui sponda sarà più prossimo il luogo dell'arresto e secondo le leggi in esso vigenti, senza che per l'incerta pertinenza all'uno o all'altro dominio del sito o dell'isola in cui ha luogo l'apprensione degli oggetti per parte degli agenti delle dogane

di ambidue i governi o anche di un solo di essi possa farsi od ammettersi eccezione alcuna.

Art. 14. Qualunque mercanzia od altro genere che provenendo da paese estero passerà in transito per gli stati sardi alla Lombardia austriaca, o viceversa dalla Lombardia austriaca passerà in transito agli stati sardi, sortendo dai confini di terra o di acqua in contatto dei rispettivi territorj, non sarà ammessa a ricevere lo scarico delle bollette a cauzione in prova della legale consumazione del transito, secondo è prescritto dai rispettivi vigenti regolamenti, quando prima la spedizione non sia stata debitamente e regolarmente presentata e dichiarata all' ufficio doganale d' ingresso nello stato a cui è diretto il transito, e da quest' ufficio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l' arrivo nello spazio di tempo assegnatovi e la seguitane dichiarazione in corrispondenza della bolletta di transito.

Art. 15. In conseguenza l' ufficio sardo o l' ufficio lombardo designato per l' uscita del transito, compiute che avrà le proprie ispezioni per accertare l'integrità della spedizione, qualora non vi trovi legale motivo d'altro procedimento a termini dei veglianti generali regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il *veduto* per la presentazione al vicino ufficio dell' altrui

Sarà egualmente ricusato il rilascio del certificato qualora dalla visita delle merci ne risultino divarj tanto nella qualità, quanto nella quantità, nel qual caso ne verrà accertato il fatto e rilevate le differenze in processo verbale coll' intervento del proprietario, dell' intestato nella bolletta di transito, o del conducente, da emettersi in doppio esemplare, uno dei quali verrà ceduto ad esso conducente, e l'altro spedito all' ufficio prossimo che ha vidimata l' uscita del transito dello stato di provenienza per gli opportuni procedimenti per conto ed interesse del proprio governo.

Art. 20. I posti o siano uffici di dogana pei quali sarà lecito di effettuare i transiti sotto l' osservanza delle presenti disposizioni sono i seguenti:

Dagli o per gli stati sardi

Intra.	S. Martino Ticino.
Arona.	S. Martino Sicomario.
Castelletto.	S. Pier d'Arena.

Dalla o per la Lombardia austriaca

Laveno.	Boffalora.
Angera.	Borgo Ticino.
Sesto Calende.	Spessa.

Art. 21. Qualora a termini dei vigenti generali regolamenti sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti uffici di permettere che ivi le merci o derrate pervenute dall' estero vengano dichiarate di transito per uscire direttamente per acqua a destinazione di qualunque degli stati stranieri che non sia altro dei governi contraenti, la bolletta di transito da emettersi dovrà essere di rigore assegnata a riportare il certificato di arrivo e di scarico ossia la reversale dall' ultimo ufficio che si troverà all' estremo punto della frontiera coll' estero.

Art. 22. In mancanza di presentazione delle merci di transito all' ufficio assegnato a certificare l' arrivo, o in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione giustificato a termini delle presenti prescrizioni non sarà scaricata la bolletta di transito e non potrà aver luogo il rilascio della finale bolletta d' esito di cui all' art. 18, ed i contravventori incorreranno nelle pene che i veglianti regolamenti hanno comminate in causa di non riportata reversale di scarico ossia di non riportata bolletta d' uscita del transito.

Art. 23. Saranno intieramente esenti da ogni tassa o altra esazione i certificati di cui all' articolo 17.

Art. 24. La presente convenzione durerà due anni dalla sua data e s' intenderà di pien diritto rinnovata di biennio in biennio ogni qual

volta l'uno dei due governi non avvertirà l'altro tre mesi almeno prima della scadenza del biennio corrente che la medesima cesserà di avere alla fine di esso ogni suo effetto.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmata la presente in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Torino, il 4 dicembre 1834.

(*L. S.*) CONTE ENRICO DI BOMBELLES *m/p.*

(*L. S.*) CONTE SAVERIO DE VIGNET *m/p.*

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis conventionis hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus verbo nostro cœsareo regio spondentes, nos ea omnia quœ in illis continentur fideliter executioni mandaturos, nec ut illis ulla ratione a nostris contraveniatur permissuros esse. In quorum fidem præsentes conventionis tabulas manu nostra signavimus, sigilloque nostro appresso muniri jussimus.

Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriœ die 16 *martii anno millesimo octingentesimo trigesimoquinto, regnorum nostrorum primo.*

FERDINANDUS.

PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sacræ Cœsareæ ac Regiæ Apostolicæ Majestatis proprium.

IGNATIUS EQUES A BRENNERFELSACH.

(N.° 15.) *Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 sortite nell'estrazione del 1.° giugno 1835 colla serie 193.*

N.° $\frac{4703}{P.}$ 30 giugno 1835.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 sortite nell'estrazione del 1.° giugno 1835 colla serie 193.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente, si deduce a pubblica notizia, in relazione alla notificazione del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, che le obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte nel giorno 1.° corrente colla serie 193 dal n.° 37022 al 37593 inclusivo verranno, a tenore della sovrana patente del 21 marzo 1818, concambiate contro nuove obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 30 giugno 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 16.) *Applicazione del § 137 del regolamento del processo civile alle eredità e ad altri lasciti devoluti ad un oberato in pendenza del concorso.*

30 giugno 1835.

N.° 18779-2103.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data 27 aprile prossimo passato ha trovato di ordinare che il disposto nel decreto aulico dell' 11 settembre 1784, n.° 336, lett. *b* della raccolta delle leggi giudiziarie, e nel § 145 del regolamento giudiziario per la Galizia, non che nel § 137 dello stesso regolamento pel regno lombardo-veneto debba pure ritenersi applicabile all' eredità e ad altri lasciti devoluti all' ereditario prima che fosse terminato il concorso oppure anche durante il medesimo fino a tanto che non sieno stati perfettamente soddisfatti tutti i creditori insinuati delle liquide loro pretese.

In vista di che sta in facoltà dell' amministratore della massa di presentare per una

tale eredità la regolare dichiarazione di erede colla riserva dell' inventario, e di accettare altresì il lascito.

Tale sovrana determinazione si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini portati dall' ossequiato dispaccio 16 maggio prossimo passato, n.° 12227-2022 dell' eccelsa cancelleria aulica riunita.

Milano, il 30 giugno 1835.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1835.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1835.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1835		
1	*Gennajo* 2	Nomina di don *Pietro Gori* in procuratore camerale	1
2	*detto* 3	Agl' impiegati comunali e di pubblica beneficenza non sono applicabili le disposizioni vigenti per gl' impiegati regj riguardo alla cessione, al sequestro ed all' escussione giudiziaria sui soldi, come pure le normali per le anticipazioni e pei sussidj	2
3	*detto* 7	Gli orfani nati da un matrimonio contratto in istato di quiescenza non hanno diritto a veruna pensione .	4
4	*detto* 10	Sono dichiarate esenti dalla tassa di esportazione le eredità che dalla monarchia austriaca passano in Francia .	5
5	*detto* 16	Cautele da usarsi dalle autorità prima di ordinare le ritenute sul soldo o sulle pensioni degl' impiegati . .	7
6	*detto* 19	Procedura da osservarsi per la retrodazione dei depositi e relativi interessi effettuati per la garanzia dei supplenti che poscia si resero defunti in attualità di servizio . . .	9
7	*detto*	Sono estese alle casse delle città e dei comuni le disposizioni pubblicate	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		colla circolare 8 settembre 1834,	
	1835	n.° 27985-3158	11
8	*Gennajo* 22	Schiarimenti intorno alle attribuzioni degli agenti per gli affari militari .	13
9	*detto* 23	Norme da seguirsi in riguardo ai militari in attualità di servizio che domandano il congedo contra offerta dei supplenti	15
10	*detto* 30	Gli studenti privati ginnasiali, sopra istanza dei loro genitori o tutori, possono essere dispensati dallo studio della lingua greca	17
11	*detto*	Nomina di tre grandi dignitarj del regno lombardo-veneto	18
12	*detto* 31	È vietato ai commissarj distrettuali ed in generale alle autorità politiche d'intervenire nelle private questioni per turbamento di possesso .	19
13	*Febbrajo* 7	Nobiltà equestre dell'impero conferita all'emerito consigliere di governo *Benedetto Broglio*	21
14	*detto* 19	Norme da osservarsi nelle domande e nel rilascio delle fedine criminali .	22
15	*detto* 21	I giovani dichiarati maggiori o sciolti dall'autorità paterna possono esercitare liberamente la professione di ragioniere senza bisogno di ulteriore dispensa.	25
16	*detto* 27	Prescrizioni relative al pagamento del contributo comunale nell'assegno per le spese d'ufficio, di provviste di mobili od adattamenti ai locali delle commissarie distrettuali	27
17	*detto* 28	Gli antichi editti e regolamenti pubblicati all'epoca del regime austriaco anteriore al cessato governo italiano non si possono applicare senza una speciale autorizzazione. .	30

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
18	1835 *Marzo* 3	Valutazione del tempo utile di servigio e del rango degli alunni di concetto	33
19	*detto* 12	Sono stabilite le condizioni pel pagamento per intiero o per metà del carantano d'alloggio delle imperiali regie truppe	35
20	*detto*	Ai parrochi di campagna, come agli altri maestri privati è vietato il dare lezione contemporaneamente a più giovani di diverse famiglie	36
21	*detto* 20	La competenza a procedere nelle contravvenzioni alla circolare 26 febbrajo 1834, n.° 4124-434 sulle barre e vetture di condotta è demandata alle deputazioni comunali in prima istanza, ed in seconda istanza alle delegazioni provinciali .	38
22	*detto* 21	Diffidazione ai fabbricatori e commercianti di confetti e paste dolci di non far uso di carte colorate in verde con sostanze metalliche nocive all'umana salute	39
23	*detto* 23	Convenzione conchiusa fra il governo austriaco e quelli del gran ducato di Sassonia Eisenach-Weimar, del gran ducato di Sassonia Coburg e Gotha e del ducato di Sassonia Altenburg intorno la vicendevole gratuita prestazione in affari di giustizia penale	40
24	*detto* 29	Norme pel trattamento da accordarsi agl' impiegati sospesi aventi diritto all' alloggio od all' indennità per questo titolo.	42
25	*detto* 31	Metodo per l' applicazione dell' estimo ad aree incensite ed a luoghi sacri profanati e passati in privato dominio	44

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1835		
26	*Aprile* 11	Norme per la retrodazione dei depositi di supplenza militare	46
27	*detto* 17	Misura della ricompensa da corrispondersi a chi vien destinato a supplire agl'inservienti presso gli istituti di pubblica istruzione	49
28	*detto* 18	Le autorità giudiziarie provinciali devono pubblicare i loro atti nei pubblici fogli che escono in luce nelle città di loro residenza	50
29	*detto* 26	Attribuzioni dell'autorità tutoria negli affari concernenti le strade consorziali	51
30	*Maggio* 5	Prescrizioni per le vedove che si unirono in matrimonio con impiegati già passati in istato di pensione o di quiescenza, ovvero con inservienti già assistiti dalla provvigione.	53
31	*detto* 7	Le persone salvate da imminente pericolo di vita non sono più tenute al risarcimento del premio che si accorda secondo la circolare 26 giugno 1809 del ministero dell'interno del cessato regno d'Italia	55
32	*detto* 8	Sovrane determinazioni dirette a meglio regolare e consolidare il sistema d'amministrazione comunale in alcune sue parti	56
33	*detto* 19	Ai deputati comunali è accordata senza limitazione la facoltà di farsi rappresentare da sostituti	59
34	*detto* 27	Requisiti necessarj per ottenere la qualità di alunni di cancelleria od un effettivo impiego negli uffici d'ordine presso le autorità giudiziarie.	60
35	*detto* 31	È rettificata la data di un decreto citato nella circolare governativa 20 marzo p.° p.°, n.° 1954-216 . .	62

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
36	1835 *Giugno* 1.°	Casi ne' quali un individuo sortito dal servigio militare non può essere ammesso ad impieghi civili senza una speciale sovrana autorizzazione .	63
37	*detto* 3	Convenzione tra il governo austriaco e quello del ducato di Sassonia-Meiningen per la gratuita reciproca procedura giudiziaria in affari criminali	65
38	*detto*	I decreti giudiziarj che accordano il sequestro sino alla metà della così detta pensione patrizia sorpassante i cento fiorini saranno portati ad effetto	67
39	*detto* 4	Circostanze per le quali non devono essere riammessi nell'interno i sudditi austriaci sfrattati dalla Baviera .	68
40	*detto* 12	Lo studio della storia universale ed austriaca è obbligatorio pel conseguimento della laurea in legge ed in filosofia.	70
41	*detto* 17	Casi ne' quali una sentenza criminale dev' essere assoggettata alla revisione del tribunale d' appello e del supremo tribunale di giustizia . . .	71
42	*detto* 25	Norma per la prole nata da impiegati già in istato di pensione	72
43	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1835, ecc.	74
44	. . . . .	Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, ecc. . . .	123

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Nomina di don* Pietro Gori *in procuratore camerale.*

2 gennajo 1835.

N.° 13-2. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni prov.li, Direzioni delle pubbliche costruzioni, della polizia, degli archivj, della contabilità centrale, all' imp. regio Fisco e Censo.

Sua M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del giorno 8 p.° p.° novembre si è degnata di conferire al già consigliere dell' imperiale regio tribunale di prima istanza civile in Milano sig. don *Pietro Gori* il posto di procuratore della camera in questa città col titolo e rango d' effettivo consigliere di governo.

Tanto si partecipa a cotest. . . . . per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 2 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 2.) *Agl' impiegati comunali e di pubblica beneficenza non sono applicabili le disposizioni vigenti per gl' impiegati regj riguardo alla cessione, al sequestro ed all' escussione giudiziaria sui soldi, come pure le normali per le anticipazioni e pei sussidj.*

3 gennajo 1835.

N.° 42037-6143 del 1834. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Subordinate dal governo all' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita le proposizioni in merito all' applicazione agl' impiegati comunali e di pubblica beneficenza delle disposizioni vigenti per gl' impiegati regj riguardo alla cessione, al sequestro ed alla giudiziaria escussione dei soldi e delle pensioni, non che riguardo alle normali per le anticipazioni di soldo e pei sussidj gratuiti, il lodato aulico dicastero mediante rispettato dispaccio 4 dicembre p.° p.°, n.° 30261-2789 si è degnato di dichiarare che da quest' applicazione non saprebbe ripromettersi tali vantaggi da superare i pregiudizj derivabili all' interesse dei corpi tutelati, e particolarmente dei comuni,

ove per far fronte alle relative spese si dovesse nei conti preventivi contemplare sotto la rubrica *spese diverse* un fondo speciale, il quale benchè in alcuni comuni non fosse che tenue, pure in ultima analisi cadrebbe a carico dei contribuenti. Ha la prefata aulica cancelleria soggiunto, doversi tener presente il fondato timore che il sistema delle anticipazioni e dei sussidj una volta adottato sveglierebbe nella classe degl' impiegati comunali pretese tanto frequenti quanto moleste al patrimonio dei comuni, e che dall' altro canto la costituzione dei corpi morali cui è affidata l' amministrazione non presenterebbe sufficiente garanzia nell' esame dei titoli dei supplicanti e nel determinare sul merito di simili istanze.

Ha pertanto la sullodata cancelleria aulica riunita dichiarato che non trovava di dar seguito alla proposta applicazione dei citati regolamenti per gl' impiegati comunali e dei luoghi pii, osservando soltanto intendersi da sè che con ciò non viene tolto ai comuni ed ai luoghi pii, i quali avessero degli avanzi e dei risparmj in cassa, di accordare con tali fondi agl' impiegati meritevoli di particolari riguardi in speciali e pur anco non frequenti casi delle sovvenzioni straordinarie.

Questa superiore dichiarazione si porta dal governo a notizia di cotesta imperiale regia

delegazione provinciale per conveniente sua norma, non che per norma dei comuni e stabilimenti di beneficenza dalla medesima dipendenti.

Milano, il 3 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 3.) *Gli orfani nati da un matrimonio contratto in istato di quiescenza non hanno diritto a veruna pensione.*

7 gennajo 1835.

N.° 418-55. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 4 scorso dicembre, n.° 51176-2855 ha partecipato che S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del 2 novembre p.° p.° si è degnata di ordinare che gli orfani provenienti da un matrimonio contratto in istato di quiescenza non percepiranno d' ora innanzi pensioni, a meno

che il padre dei medesimi non fosse poi passato al servizio attivo.

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale per norma e direzione nei contingibili casi.

Milano, il 7 gennajo 1835.

HARTIG.

NB. La stessa disposizione venne comunicata alle prime istanze, camere notarili ed agli uffici delle ipoteche dall'imperiale regio tribunale d'appello colla circolare 14 febbrajo a. c., n.° 2768.

(N.° 4.) *Sono dichiarate esenti dalla tassa d'esportazione le eredità che dalla monarchia austriaca passano in Francia.*

10 gennajo 1835.

N.° 722-74. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 18 dicembre prossimo passato, n.° 31465-3489 ha comunicato al governo quanto segue :

« L' ambasciata di Francia in Vienna ha
» mosso querela sull' esigenza in corso della
» tassa d' esportazione del 10 per 100 per le
» sostanze ereditarie che dalle provincie di
» quest' impero passano in Francia, allegando
» esservi una legge francese, decreto 14 lu-
» glio 1829, che accorda il passaggio d' ere-
» dità dalla Francia all' estero esenti da qua-
» lunque tassa d' esportazione, e non doversi
» esigere, finchè tale legge non andrà a can-
» giarsi, neppure una tale tassa pel passaggio
» d' un' eredità dall' Austria nella Francia in
» conformità a quanto prescrive il § 6 della
» patente 14 marzo 1785 sopra tali tasse. »

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per propria notizia in adempimento degli ordini portati dal succitato aulico dispaccio.

Milano, il 10 gennajo 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 5.) *Cautele da usarsi dalle autorità prima di ordinare le ritenute sul soldo o sulle pensioni degl' impiegati.*

16 gennajo 1835.

N.° 82-6. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla notificazione del 30 ottobre anno scorso, n.° 33371-3167 venne dal governo pubblicata la sovrana risoluzione dell' 8 agosto stesso anno, colla quale S. M. I. R. si è degnata di ordinare per norma generale delle autorità civili e militari che le ritenute sul soldo o sulle pensioni degl' impiegati dello stato e di persone addette al militare per indennizzazione o garanzia de' crediti erariali derivanti dai rapporti di servizio possano dalle rispettive autorità, senza intervento del giudice, venir ordinate ed effettuate presso le casse o immediatamente, o col mezzo delle autorità da cui dipende l' impiegato, e che tali ritenute non possano in verun modo venire inceppate dalle oppignorazioni o cessioni, che anche prima fossero state conseguite dai privati; cosicchè non possano le ragioni creditorie relative dei privati essere operative

che riguardo a quella parte di soldo o pensione il cui pagamento non fosse stato sospeso.

L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 1.° dicembre pross.° pass.°, n.° 50584-4375 ha fatto conoscere in appendice a tale determinazione che S. M. si è contemporaneamente degnata di dichiarare le autorità risponsabili perchè abbiano da procedere in ciò con piena maturità e cautela, da passare all' adozione di tali misure soltanto quando sussistano bastanti motivi di sospetto e nel caso di timore che sia in pericolo l' interesse dell' erario, e da sollecitare quindi con tutto lo zelo l' investigazione e trattativa necessaria alla definitiva decisione in punto all' obbligo della rifusione.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per notizia ed esatta osservanza nei casi eventuali ed in relazione alla succitata notificazione del 30 ottobre.

Milano, il 16 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 6.) *Procedura da osservarsi per la retrodazione dei depositi e relativi interessi effettuati per la garanzia dei supplenti che poscia si resero defunti in attualità di servizio.*

19 gennajo 1835.

N.° 1030-114. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sua eccellenza il supremo cancelliere con nota 19 dicembre 1834 diretta a S. A. I.° il serenissimo arciduca vicerè ha abbassate le istruzioni sulla procedura da osservarsi per la retrodazione dei depositi e relativi interessi effettuati a garanzia dei supplenti che poscia si resero defunti in attualità di servizio, le quali sono del tenor seguente:

« Che cioè debbasi mantenere in vigore la procedura prescritta dall' istruzione dell' imperiale regio aulico consiglio di guerra 11 agosto 1830 relativamente alla restituzione dei depositi dei supplenti subentrati a soldati esentati dal servizio mediante offerta di un sostituto; ma che all' incontro la restituzione dei depositi per supplenti di coscritti del regno lombardo-veneto abbia ad essere assegnata agli eredi col mezzo dell' autorità

politica tanto se il competente corpo o reggimento sia stanziato nel regno medesimo, quanto se sia fuori di esso; fatta però eccezione ai casi pupillari e di curatela, ecc. »

In appendice quindi alla circolare 17 gennajo 1831, n.° 31613-4819, colla quale le fu accompagnata la suindicata istruzione 10 agosto, si comunica per opportuna norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale anche tale disposizione stata abbassata al governo da S. A. I. il serenissimo arciduca viceré con ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° 105.

Milano, il 19 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 7.) *Sono estese alle casse delle città e dei comuni le disposizioni pubblicate colla circolare 8 settembre 1834, n.° 27985-3158.*

19 gennajo 1835.

N.° 1696-256. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa notificazione 19 agosto 1825, n.° 22407-3158 vennero estese ai crediti professati dalle amministrazioni comunali le disposizioni che per certe categorie di crediti erariali erano state pubblicate colla precedente governativa notificazione 18 settembre 1819.

Sopravvenne in seguito l'altra veneratissima sovrana risoluzione 3 giugno 1834, che relativamente alle casse ed ai crediti erariali abolì il regolamento dell'anno 1819, e furono in quell' occasione sostituite altre norme da seguirsi a seconda della diversa natura e procedenza dei crediti professati dal regio erario. Queste nuove disposizioni sono state dal governo comunicate a cotesta imperiale regia delegazione provinciale colla circolare 8 settembre p.° p.°, n.° 27985-2635.

Ora l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica ha, mediante rispettato dispaccio 4 dicembre p.° anno, n.° 29557-2692, dichiarato di aver trovato conveniente di estendere anche alle casse delle città e dei comuni le disposizioni portate dalla citata sovrana risoluzione 3 giugno 1834, e mediante le quali furono abolite le prescrizioni dell'anno 1819 relative alle casse comunali.

Il che si notifica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma e perchè ne faccia comunicazione a chi spetta.

Milano, il 19 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 8.) *Schiarimenti intorno alle attribuzioni degli agenti per gli affari militari.*

22 gennajo 1835.

N.° 2041–219. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza si trasmette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale la copia di una circolare che l' imperiale regio comando generale militare ha diretta alle autorità da lui dipendenti, ed ha pure comunicata a questo governo in riguardo agli agenti per gli affari militari de' quali è stata superiormente permessa l' istituzione presso i diversi comandi generali militari.

Milano, il 22 gennajo 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

Copia di circolare dell' imperiale regio Comando generale lombardo-veneto in Verona in data 8 *dicembre* 1834, *n.°* 6187 Q.

Nella sovrana risoluzione del 30 maggio a. c. risguardante la soppressione dell' istituto degli agenti

aulici di guerra, la quale, giusta il rescritto del consiglio aulico di guerra del 24 giugno, n.° 1908 N., venne pubblicata con ordine di questo comando 15 luglio, n.° 3583 Q., egli è detto chiaramente che gli agenti aulici di guerra ancora esistenti hanno da restare in attività risguardante alla loro persona, categoria e funzioni, poichè agli agenti esaminati ed approvati dai comandi generali e pubblicamente autorizzati ha da essere accordato puramente il diritto per quel circondario del comando generale onde rappresentare presso le autorità militari le parti che ad esse si rivolgeranno. Malgrado questa precisa determinazione, un agente pubblico autorizzato, il quale in forza del predetto rescritto aulico è stato prescelto da un comando generale onde rappresentare le parti nel circondario del medesimo, offerse l'opera sua ad altri comandi militari ed alle parti, denominandosi imperiale regio agente militare, con che destò l'opinione come se gli attuali agenti aulici di guerra fossero messi fuori di attività e dovessero essere rimpiazzati dalla nuova categoria di agenti.

Il consiglio aulico di guerra indotto da ciò ordinò quindi con rescritto del 21 novembre, n.° 4012 N. di attenersi alla predetta circolare del 24 giugno, n.° 1908 N., e di aggiungervi, a scanso di ogni ulteriore male intelligenza, che la concessione accordata da un comando generale ad un tale agente pubblico onde rappresentare le parti nel suo circondario non debbasi estendere ulteriormente, e che con ciò non sia vincolato alcun titolo d'ufficio o di onore che additi qualche commissione per parte del governo.

Tanto si comunica per intelligenza.

(N.° 9.) *Norme da seguirsi in riguardo ai militari in attualità di servizio che domandano il congedo contra offerta dei supplenti.*

23 gennajo 1835.

N.° 2281–246. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica con rispettato dispaccio 18 dicembre prossimo passato, n.° 31930–2194 ha trasmesso al governo per norma ed intelligenza la copia d'una circolare spedita dall'imperiale regio consiglio aulico di guerra ai comandi generali militari in riguardo al congedo dei militari in servizio contra offerta di supplenti.

Si comunica del pari per intelligenza e norma a cotesta imperiale regia delegazione la traduzione italiana della circolare stessa, colla quale vengono in sostanza confermate le disposizioni e massime vegliantì in proposito.

Milano, il 23 gennajo 1835.

HARTIG.

Copia di un decreto dell' imperiale regio Consiglio aulico di guerra a tutt' i Comandi generali di provincia e di confine 6 dicembre 1834, n.° 3257 K.

Degnandosi S. M. nel 1827 di concedere agli individui nelle provincie ereditarie sottoposti a coscrizione il beneficio di farsi supplire, determinò anche le qualità di supplente riguardo all' età, non che alla loro idoneità fisica e morale.

Da quel tempo in poi sono nati dei dubbj, come si debba contenere quando i militari già in attività di servizio chiedono per motivi meritevoli di riguardi il congedo contro offerta, cioè contro la presentazione di un altro individuo.

Si trova quindi di stabilire quanto segue:

1.° I congedi contro offerta debbono accordarsi senza distinzione come si fa coi coscritti, ma hanno da essere impetrati particolarmente, e possono essere accordati o ricusati dalle autorità militari a misura delle ragioni addotte e confermate dalle autorità politiche, giacchè non è dell' interesse del servizio di congedare in generale dei militari in attività di servizio, per la cui istruzione furono impiegati tempo e spese.

2.° I militari al servizio attivo non possono essere congedati senza vestiario; quindi colui che chiede il congedo contro offerta pagherà l' importo del vestiario come si è praticato per lo passato, lo che non si può pretendere dalle reclute, non avendo le medesime percepito del vestiario erariale.

3.° Per tutto il rimanente che risguarda il deposito e le qualità fisiche e morali de' supplenti di militari in attività sono da osservarsi esattamente le prescrizioni stabilite da S. M. pei supplenti.

Tanto per notizia di cotesto comando e per ulteriore comunicazione ai corpi militari ed agl' impiegati del commissariato di guerra.

(N.° 10.) *Gli studenti privati ginnasiali, sopra istanza dei loro genitori o tutori, possono essere dispensati dallo studio della lingua greca.*

30 gennajo 1835.

N.° 3151-500. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 8 corrente, n.° 7650-1022 si è degnata di autorizzare l' imperiale regio governo a concedere agli studenti privati ginnasiali la dispensa dallo studio della lingua greca per la durata del loro studio privato nel caso che tale dispensa venga invocata dai loro genitori o tutori.

Ciò si reca a notizia di cotesta delegazione provinciale per sua intelligenza e norma e per le analoghe partecipazioni agl' istituti ginnasiali della provincia.

Milano, il 30 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 11.) *Nomina di tre grandi dignitarj del regno lombardo-veneto.*

30 gennajo 1835.

N.° 2938-452. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni generali ed altri Uffici dipendenti dal Governo, ed ai Vescovi, ecc.

In forza di graziosissima sovrana risoluzione del giorno 6 ottobre dell' ora scorso anno 1834 vennero nominati i seguenti tre *grandi dignitarj* del regno lombardo-veneto, cioè il conte *Alvise Contarini* a gran ciambellano, il conte *Carlo Scotti Gallarati* a grande scudiere, il conte *Guido Erizzo* a grande siniscalco.

Tali nomine, che la M. S. si è degnata di fare in contemplazione alle qualità dei predetti soggetti, ai meriti dai medesimi acquistatisi ed all' attaccamento che hanno dimostrato all' augusta sua persona, vengono in esecuzione dei sovrani voleri recati da venerato biglietto 6 ottobre 1834 comunicate a cotesta magistratura per conveniente sua norma e per l'analoga comunicazione da farsene agli uffici ed impiegati dalla medesima dipendenti.

Milano, il 30 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 12.) *È vietato ai commissarj distrettuali ed in generale alle autorità politiche d'intervenire nelle private questioni per turbamento di possesso.*

31 gennajo 1835.

N.° 41856-6129 del 1834.
N.° 771-123 del 1835.

CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Un caso di recente avvenuto ha dato motivo per dubitare che taluni dei commissarj distrettuali diano tuttavia una troppo lata interpretazione alla governativa circolare 12 luglio 1819, n.° 8502-951 per l' intervento dell' autorità politica nelle questioni private per turbamento di possesso.

Dopo che colla sovrana risoluzione 22 giugno 1825 pubblicata colla governativa notificazione 13 ottobre successivo, n.° 32315-3351 venne chiaramente provveduto per la difesa dei diritti di possesso, non è più lecito ai commissarj distrettuali ed in generale alle autorità politiche l'ingerirsi nelle questioni per possesso minacciato ovvero per possesso turbato neppure per proteggere e mantenere

momentaneamente nel suo stato di godimento quegli che già effettivamente possiede la cosa controversa, essendo questo provvedimento di competenza dell' autorità giudiziaria. La podestà politica deve solo intervenire per conservare la tranquillità pubblica quando per occasione di simili questioni potrebbero aver luogo dei fatti che offenderebbero o minaccerebbero la detta tranquillità e potrebbero vestire il carattere di delitto o di grave trasgressione politica. In tali casi l' intervento delle autorità politiche si limiterà però ad impedire tali disordini, mantenendo le cose nello *statu quo*, finchè il competente giudice avrà deciso sia *in possessorio*, sia *in petitorio*.

La delegazione terrà per propria norma le presenti dichiarazioni e ne richiamerà l'osservanza ai commissarj distrettuali ed agli altri uffici politici che possono avervi interesse.

Milano, il 31 gennajo 1835.

HARTIG.

(N.° 13.) *Nobiltà equestre dell' impero conferita all' emerito consigliere di governo* Benedetto Broglio.

7 febbrajo 1835.

N.° 3908-349. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'emerito consigliere di governo e cavaliere di terza classe dell' ordine imperiale austriaco di Leopoldo *Benedetto Broglio* ha ottenuto da S. M. I. R. A. mediante diploma segnato dalla prefata M. S. il 5 passato dicembre di essere elevato all' equestre nobiltà dell' impero insieme alla sua discendenza legittima in linea retta d' ambo i sessi.

Questa partecipazione serve a cotesta magistratura di opportuna notizia ed intelligenza.

Milano, il 7 febbrajo 1835.

HARTIG.

(N.° 14.) *Norme da osservarsi nelle domande e nel rilascio delle fedine criminali.*

19 febbrajo 1835.

N.° 2994. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale a tutte le imperiali regie prime Istanze criminali delle provincie lombarde.

Onde togliere possibilmente gli abusi che si sono introdotti nelle domande e nel rilascio delle fedine criminali che finora erano in uso in questo regno, e all' oggetto che venga osservata la necessaria uniformità anche in quest' argomento presso le autorità giudiziarie, il senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, presi i concerti coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita e coll' imperiale regia camera aulica generale, con aulico decreto 6 corrente febbrajo, n.° 3880 ha trovato opportuno di prescrivere le seguenti norme:

1.° L' istanza del privato diretta ad ottenere la fedina criminale tanto in propria persona, quanto a nome di un terzo dovrà essere presentata in iscritto al protocollo degli esibiti e contenere le indicazioni necessarie ad identificare la persona, e qualora l' istanza si fosse

fatta in nome di un altro, si dovrà giustificare l'interesse ed il titolo per cui si ricorre in tale qualità; essa dovrà contenere altresì la dimostrazione della causa e dell'uso per cui la fedina si domanda.

2.° Siffatta istanza dovrà venir assegnata a qualche relatore, e il tribunale l'accorderà senz'altro se fosse stata presentata da una persona a nome proprio; qualora poi si fosse fatta per terza persona, il tribunale delibererà con quella sollecitudine che nei casi d'urgenza possa abbisognare se sia il caso di doversi secondare o respingere la domanda.

3.° Nel caso affermativo, praticate le occorrenti indagini, si estenderà la fedina coll'accennare il nome dell'istante, il motivo della domanda ed il decreto che la secondava, e quindi o la totale immunità dai pregiudizj criminali, o le subite condanne, o la procedura rimasta sospesa per difetto di prove legali, o finalmente le dichiarazioni d'innocenza; conseguentemente le fedine criminali dovranno contenere quei soli giudizj e deliberazioni che seguirono dopo l'aprimento dell'inquisizione, e quindi nel caso che sieno seguite altre deliberazioni di tralasciata procedura per mancanza d'indizj o di soggetto delittuoso, simili certificati debbono emettersi colla dichiarazione che dai registri criminali non emerge

alcuna inquisizione a carico di un tale individuo.

4.° Le fedine ai privati si rilasceranno in forma di decreto giudiziale, e perciò porteranno la firma del presidente e del segretario.

5.° Nei certificati da emettersi sopra ricerca di altre autorità o dei consessi inquirenti si dovranno indicare anche tutte le deliberazioni avvenute per riguardo ad una determinata persona, quand' anche non siasi trovato di sottoporla ad inquisizione speciale.

Milano, il 19 febbrajo 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Vacchelli, *Consigliere.*

(N.° 15.) *I giovani dichiarati maggiori o sciolti dall' autorità paterna possono esercitare liberamente la professione di ragioniere senza bisogno di ulteriore dispensa.*

21 febbrajo 1835.

N.° 4642-740. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si ripetono da qualche delegazione provinciale le domande al governo d' autorizzazione ad ammettere agli esami d' abilitazione pel libero esercizio della professione di ragioniere giovani che non hanno compiuto i 24 anni, ma che furono dalla competente autorità giudiziaria dichiarati maggiori o sciolti dalla potestà paterna. Siccome a termini dell' articolo 252 del codice civile generale austriaco la dispensa dall' età produce gli stessi effetti legali dell'età maggiore, così i giovani sunnominati non hanno bisogno di ulteriore dispensa, dovendosi avvertire che per effetto dei combinati articoli 174 e 252 del codice civile l' emancipazione dee ritenersi equivalente alla dispensa dalla maggior età.

Nè può formare eccezione la governativa circolare 4 settembre 1817, n.° 22642-2103,

imperocchè essa scioglierà il dubbio, se per l'esercizio della professione di ragioniere dovesse ritenersi necessaria l'età degli anni 21, oppure dei 24, la prima essendo l'età maggiore all'epoca in cui emanò il decreto 5 novembre 1805, la seconda sotto l'impero del codice civile generale austriaco. Quindi fra le due età il governo non poteva che dichiarare necessaria la seconda, siccome quella nella quale attualmente si compie l'età maggiore. Ma la suddetta circolare non immutava però il succitato decreto 5 novembre 1805, a termini del quale non già un determinato numero d'anni, ma l'età maggiore si richiede quantunque volte ed in qualunque modo essa si verifichi. Non toglie essa pertanto che la dispensa dall'età nella regolare via giudiziaria ottenuta abbia a sortire tutt' i suoi effetti legali.

Queste massime si comunicano alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro norma in avvenire.

Milano, il 21 febbrajo 1835.

HARTIG.

(N.° 16.) *Prescrizioni relative al pagamento del contributo comunale nell' assegno per le spese d'ufficio, di provviste di mobili od adattamenti ai locali delle commissarie distrettuali.*

27 febbrajo 1835.

N.° 5440-889. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sonosi verificati alcuni casi ne' quali per seguita morte o cessazione dal servizio di taluno dei commissarj distrettuali i comuni ebbero a sottostare a perdite in dipendenza di anticipazioni loro fatte delle quote incumbenti ai comuni medesimi nell' assegno per le spese d' ufficio o di quelle relative a provviste di mobili od adattamenti ai locali della commissaría e simili.

Ad ovviare che si riproducano questi inconvenienti, il governo ha trovato di determinare quanto segue:

1.° Ritenuto per la quota che è a carico del regio erario nell' assegno fisso per le spese d' ufficio delle commissaríe distrettuali il metodo in corso, e pel quale il pagamento segue in rate mensuali in unione allo stipendio del

commissario, rispetto alla metà di detto assegno che incumbe ai comuni del distretto i pagamenti dovranno effettuarsi sopra regolari mandati e posticipatamente di trimestre in trimestre, a meno che non piaccia agli stessi commissarj di differirne l'esazione a semestre o ad anno completo.

2.° È vietata qualsiasi anticipazione del contributo comunale in tale assegno, salvo che venisse questa espressamente autorizzata per un trimestre dalla regia delegazione provinciale in qualche caso speciale ed in vista di comprovate particolari circostanze.

3.° È però ferma la massima che l'assegno di cui sopra si riparta in ragione di *dietim* tra i diversi commissarj che si succedono in un ufficio distrettuale a trimestre già cominciato, e ciò per l'effetto dei reciproci compensi.

4.° Rispetto alle altre contingibili spese di provviste di mobili, adattamenti al locale d'ufficio e simili in nessun caso può aver luogo anticipazione di sorta da parte dei comuni, ma oltre che deve intervenire l'approvazione della spesa da parte dell'autorità tutoria, è d'uopo altresì che al pagamento delle quote comunali preceda la verificazione da parte dell'autorità stessa che la somministrazione o il restauro abbia avuto effetto nei

modi e termini del decreto di approvazione. Esaurite queste pratiche ed approvato il riparto, i comuni versano la loro tangente nella cassa del comune capoluogo del distretto ne' modi prescritti dall' altra governativa circolare 2 agosto 1822, n.° 19317-2113, e da questa cassa si eseguisce il complessivo pagamento nelle mani del somministratore od assuntore dei lavori, tranne il caso in cui questi fosse stato in anticipazione soddisfatto dal commissario distrettuale, nel qual caso potrà autorizzarsi la rifusione da farsi dai comuni a quest' ultimo.

La delegazione renderà di queste prescrizioni informate le commissarie distrettuali e le deputazioni comunali della provincia, e ne raccomanderà loro l' esatta osservanza, avvertendo queste ultime che in caso di contravvenzione le persone dei deputati verrebbero ad addossarsi una risponsabilità pel danno che avesse a risentire il comune da essi amministrato.

Milano, il 27 febbrajo 1835.

HARTIG.

(N.° 17.) *Gli antichi editti e regolamenti pubblicati all' epoca del regime austriaco anteriore al cessato governo italiano non si possono applicare senza una speciale autorizzazione.*

28 febbrajo 1835.

N.° 4034-631. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia eccelsa cancelleria aulica ha preso argomento da un caso speciale per osservare con dispaccio 16 gennajo p.° p.°, n.° 124-6 non essere regolare l' applicazione in queste provincie di antichi editti e regolamenti ben anche penali pubblicati all' epoca del regime austriaco anteriore al cessato governo italiano.

« Sembrava, ha soggiunto il lodato au-
» lico dicastero, che si avesse adottato per
» principio che tali editti e regolamenti fos-
» sero validi *ipso facto* pel ripristino del do-
» minio austriaco, quando non fossero stati
» sostituiti da altre leggi od almeno aboliti
» sotto il regno d' Italia, e si dovette riflet-
» tere agli azzardi ed imbarazzi che debbono
» derivare all' amministrazione in un paese il

» quale non ebbe già a cambiare semplice-
» mente di dominazione colle regole di un
» tranquillo ed ordinato passaggio, ma subì
» in vece tutte le vicende degli sconvolgimenti
» passati, ed in fine una radicale riorganiz-
» zazione ne' suoi principj fondamentali in ogni
» ramo e forma d'amministrazione e nell'esten-
» sione e riparto del suo territorio.

» In tali casi il principio accennato trae
» con sè necessariamente la conseguenza di
» conflitti degli antichi ordinamenti colle at-
» tuali leggi, istituzioni, costumi e forme so-
» ciali di frazionaria solidità di molte leggi,
» quando alcune disposizioni non ne siano
» più eseguibili, o siano cessate per altre
» leggi susseguite, di facilitare l'arbitrio nella
» esecuzione mancando le autorità ed i modi
» di procedura d'allora, di ricadere nell' im-
» barazzo della complicazione delle leggi e
» della loro discordanza nello stesso territorio
» governativo, ed altri gravi inconvenienti
» che facilmente si presentano al riflesso.

» L'applicazione in ispecie degli editti
» con disposizioni penali è una vera sorpresa
» degli amministrati, quando non sia prece-
» duta dalla ripubblicazione. »

Il governo nell' atto di comunicare alla delegazione queste superiori dichiarazioni perchè le siano di guida nei casi avvenire deve

osservarle che verificandosi il bisogno in un dato caso di ricorrere per dimostrata mancanza d'altre leggi all'applicazione di editti o regolamenti d'antica epoca, dovrà essa ogni volta sottoporre le sue proposizioni al governo, perchè si possa invocare la superiore approvazione.

Milano, il 28 febbrajo 1835.

HARTIG.

(N.° 18.) *Valutazione del tempo utile di servigio e del rango degli alunni di concetto.*

3 marzo 1835.

N.° 6589–1052. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stata promossa la quistione, se il tempo di candidatura presso il governo di que' giovani che aspirano all' ammissione in servizio pubblico come alunni di concetto possa essere calcolato a loro vantaggio come tempo di effettivo servizio. Si ebbe però ad osservare che la normale 13 maggio 1824, n.° 13678 non permette che i candidati siano impiegati ed ammessi al giuramento d' ufficio come alunni di concetto se non che dopo subiti gli esami, e che il tempo utile di loro servizio si valuta loro soltanto dalla data del decreto di nomina in alunno di concetto; perciò fu raccomandato a questo imperiale regio governo, come pure agli altri governi di attenersi strettamente a tali determinazioni.

Se poi qualche individuo addetto ad un ramo d' amministrazione presso il quale non sussiste il metodo della candidatura passasse

al governo come alunno di concetto, gli si assegnerà il rango fra gli altri alunni secondo la data del giuramento prestato, dopo subiti gli esami, mentre pel citato decreto aulico essi possono solo da tale giorno considerarsi come alunni politici di concetto, e qualora vengano avvertiti di tale condizione al momento del loro aspiro a tale posto, essi si trovano in caso di entrarvi accettandola o di ritirare la propria dimanda.

Questa determinazione comunicata dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica mediante rispettato dispaccio 5 febbrajo scorso, n.° 2357-376 si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma.

Milano, il 3 marzo 1835.

HARTIG.

(N.° 19.) *Sono stabilite le condizioni pel pagamento per intiero o per metà del carantano d'alloggio delle imperiali regie truppe.*

12 marzo 1835.

N.° 7747-771. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per disposizione positiva dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra ammessa anche dall' imperiale regia cancelleria aulica unità con dispaccio 25 febbrajo scorso, n.° 4673-311 resta stabilito relativamente all' alloggio delle imperiali regie truppe che il carantano intiero al giorno ed a testa per ciascun individuo sia pagato soltanto quando, oltre il locale, le legna ed i lumi, venga somministrato anche il letto finito; che venendo prestato soltanto il locale con legna e lumi senza il letto finito, si paghi soltanto la metà del carantano, e quando poi non venga somministrato che il locale e la paglia, non sia corrisposto all' alloggiante compenso alcuno.

È però fatta una eccezione per le truppe in marcia ossia di passaggio, per le quali verrà corrisposto l' intiero carantano anche

(N.° 21.) La competenza a procedere nelle contravvenzioni alla circolare 26 febbrajo 1834, n.° 4124-484 sulle barre e vetture di condotta è demandata alle deputazioni comunali in prima istanza, ed in seconda istanza alle delegazioni provinciali.

20 marzo 1835.

N.° 1954-216. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta a quanto venne disposto colla circolare 26 febbrajo 1834, n.° 4124-216, il governo ha trovato di dichiarare che le autorità competenti per conoscere delle contravvenzioni alla medesima sono quelle stesse alle quali spetta il giudizio delle contravvenzioni al decreto 25 dicembre 1810, vale a dire la deputazione del comune ove accade la trasgressione in prima istanza, ed in seconda istanza la delegazione provinciale, salvo il riclamo al governo.

Questa dichiarazione sarà portata a cognizione di tutte le deputazioni comunali.

Milano, il 20 marzo 1835.

HARTIG.

(N.° 22.) *Diffidazione ai fabbricatori e commercianti di confetti e paste dolci di non far uso di carte colorate in verde con sostanze metalliche nocive all' umana salute.*

22 marzo 1826.

N.° 3564-211. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si ebbe a verificare col mezzo delle opportune istituite analisi che la tinta con cui sono *colorate in verde* alcune carte delle quali si fa uso per involgere ed ornare confetti ed altre paste dolci è composta di sostanza metallica nociva all' umana salute.

A prevenire quindi le conseguenze pregiudicevoli che aver potrebbe la continuazione dell' uso predetto, trova il governo del caso che i fabbricatori e commercianti di confetti ed altre paste dolci vengano diffidati di astenersi dall' involgere ed ornare siffatti articoli con carte della suenunciata qualità, sotto comminatoria che sarà proceduto a rigore della vegliante legislazione ove dal non uniformarsi eglino a tale ingiunzione accadessero de' sinistri eventi.

Cotesta delegazione viene pertanto incaricata delle relative disposizioni e di vegliare a che siano osservate.

Milano, il 21 marzo 1835.

HARTIG.

(N.° 23.) *Convenzione conchiusa fra il governo austriaco e quelli del gran ducato di Sassonia Eisenach-Weimar, del gran ducato di Sassonia Coburg e Gotha e del ducato di Sassonia Altenburg intorno la vicendevole gratuita prestazione in affari di giustizia penale.*

23 marzo 1835.

N.° 8668-958. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regia Direzione generale di polizia ed all' imp. regio Magistrato camerale.

In forza dell' ossequiato dispaccio aulico 24 febbrajo p.° p.°, n.° 4042-35, si porta a cognizione di cotesta imperiale regia delegazione provinciale quanto segue:

È stata ratificata una convenzione fra il governo austriaco e quelli del gran ducato di Sassonia Eisenach-Weimar, del gran ducato di Sassonia Coburg e Gotha e del ducato di Sassonia Altenburg intorno la vicendevole gratuita prestazione in affari di giustizia penale.

Viene stabilito per quest' atto che sarà corrisposto senza compenso di spese o tasse ad ogni requisitoria de' giudizj dell' uno a quelli dell' altro stato, eccettuandosene le seguenti, per le quali dovrà aver luogo il rimborso in contanti, cioè il mantenimento comprese le spese di medico e di cura, di paglia da letto, di biancheria e gli abiti strettamente necessarj pel trasporto di delinquenti sino alla loro consegna al giudizio criminale dell' altro stato, la mercede dei messi ed il porto di posta, poi le competenze de' testimonj. Queste ultime però solamente in quanto risguardino persone viventi di mercede giornaliera, della quale vadano privi per la citazione innanzi al giudice, e che perciò ne ricevano l' indennizzazione colla misura della mercede usuale.

Milano, il 23 marzo 1835.

HARTIG.

(N.° 24.) *Norme pel trattamento da accordarsi agl' impiegati sospesi aventi diritto all' alloggio od all' indennità per questo titolo.*

20 marzo 1835.

N.° 9212-1459. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. Francesco I.° ora di gloriosa memoria si è degnata di emanare la seguente letterale veneratissima risoluzione del 10 febbrajo scorso in merito al trattamento da accordarsi agl' impiegati sospesi assistiti del diritto d' alloggio ovvero dell' indennità per questo titolo.

« Colla sospensione dei soldi deve assolu-
» tamente, come fu già stabilito dalla nor-
» male sull' indennità d' alloggio dell' anno
» 1819, aver luogo anche quella dell' inden-
» nità d' alloggio in quanto la percezione di
» essa si riferisce al tempo della sospensione.
» Godendo un impiegato l' alloggio in na-
» tura, si dovrà bensì lasciarvi rimanere l' im-
» piegato sospeso sino a che sia deciso sulla
» di lui sorte, ma nel determinare la misura
» degli alimenti, intorno ai quali, giusta la

» mia sovrana risoluzione del 16 febbrajo
» 1828, è riservato all' autorità di fissare la
» cifra fra il *maximum* ed il *minimum* da me
» stabilito, dovrà prendersi in considerazione
» questa circostanza, ed in generale dovrà
» aversi presente la massima che gli alimenti
» in unione alle competenze che per avven-
» tura rimanessero all'impiegato sospeso non
» abbiano a superare i due terzi del di lui
» soldo. »

Questa veneratissima sovrana risoluzione comunicata al governo dall' imperiale regia camera aulica generale mediante rispettato dispaccio 24 febbrajo 1835, n.° 7198-618 si porta a conoscenza di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma nei casi contingibili.

Milano, il 29 marzo 1835.

HARTIG.

NB. Le presenti norme furono comunicate alle prime istanze giudiziarie colla circolare 27 maggio 1835, n.° 6999 dell' imperiale regio tribunale d'appello.

(N.° 25.) *Metodo per l'applicazione dell'estimo ad aree incensite ed a luoghi sacri profanati e passati in privato dominio.*

31 marzo 1835.

N.° 8830-928. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All'intento di ottenere per l'avvenire con maggiore sollecitudine l'applicazione dell'estimo superiormente approvata ad aree incensite ed a luoghi sacri profanati e passati in privato dominio, evitando le grandi lentezze e tergiversazioni che i possidenti possono porre in uso nella speranza forse che l'oggetto vada perduto negli uffici, l'imperiale regia amministrazione generale del censo con rapporto 18 andante, n.° 664-446 ha proposto al governo il seguente metodo:

Che quando sulle denunzie degli uffici e dei privati si faccia luogo, dietro la governativa autorizzazione, alla visita e stima per l'applicazione dell'estimo, la relativa dichiarazione dei periti avvalorata dalla nozione di quest'amministrazione generale sia fatta intimare al possidente debitore del carico per mezzo del competente commissario distrettuale,

colla diffidazione che, volendosi reclamare, siano presentate le deduzioni allo stesso ufficio distrettuale nel termine perentorio di un mese dal giorno dell' intimazione;

Che presentandosi reclamo, il commissario distrettuale ne avvisi l' amministrazione generale, rimettendo però il reclamo colle proprie osservazioni alla delegazione provinciale, onde col di lei mezzo e accompagnato dalle sue osservazioni possa pervenire all' amministrazione generale per essere sottoposto alla decisione dell' eccelso imperiale regio governo;

Che acquietandosi la parte alla nozione dell' amministrazione generale, o non presentandosi nel prefinito termine reclamo, siano le carte inoltrate subito col mezzo della delegazione provinciale come sopra all' amministrazione generale per essere rassegnate alla definitiva approvazione del governo.

Avendo il governo riconosciuta l' utilità di tale metodo e quindi approvata l' attivazione del medesimo, al qual uopo l' amministrazione suddetta prenderà gli opportuni concerti con cotesto ufficio, se ne rende consapevole l' imperiale regia delegazione provinciale per corrispondente norma in ciò che la riguarda.

Milano, il 31 marzo 1835.

HARTIG.

(N.° 26.) *Norme per la retrodazione dei depositi di supplenza militare.*

11 aprile 1835.

N.° 8907-885. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro i concerti presi fra gli eccelsi aulici dicasteri in merito alla procedura per la retrodazione dei depositi effettuati a termini del § 43 della sovrana patente 17 settembre 1820, ed i quali trovansi investiti a frutto sulla cassa dell' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, viene stabilito quanto segue:

1.° Che la restituzione dei depositi stessi e relativi interessi non deve venir d' ora in avanti più richiesta all' imperiale regia prefettura del monte per mezzo dell' imperiale regio governo e dell' imperiale regio magistrato camerale, ma sibbene direttamente dalle imperiali regie delegazioni provinciali alla stessa imperiale regia prefettura;

2.° Che tale metodo deve limitarsi soltanto a quei casi nei quali i supplenti adempirono del tutto gli obblighi loro inerenti in dipendenza dell' assunta capitolazione, oppure ai casi di morte o di diserzione;

3.° Che l' effettiva retrodazione del deposito stesso non debba aver luogo se non dopo aver riportato l' esplicito assenso del corpo o reggimento cui appartiene il supplente.

Qualora poi un supplente d' un coscritto lombardo-veneto non avesse adempiuto agli obblighi incontrati, per esempio che in causa di riconosciuta inabilità avesse dovuto cancellarsi dai ruoli prima che sia scaduto il termine dell' assunta capitolazione, che per conseguenza si trattasse di verificare il regolare andamento intorno alla di lui consegna ed accettazione, si dovrebbe conservare il sistema introdotto nelle altre provincie della monarchia, onde assicurare l' andamento preaccennato, che cioè prima di passare alla diffida e rilascio del deposito fatto a favore di un supplente si debba previamente in base alle liste di accettazione o di superarbitrio giustificare tale emergente, facendone rapporto al governo per gli ulteriori concerti coll' imperiale regio comando generale militare.

Qualora da ultimo si verificasse il caso di diserzione di un supplente, il deposito a di lui garanzia effettuato deve a termini della sovrana patente 17 settembre 1820 ricadere a favore dell' erario bellico, ed anche in questo caso la regia delegazione provinciale seguirà le norme generali per la retrodazione

di tali depositi ossia pel loro versamento nell' imperiale regia cassa di guerra e delle operazioni. E qui solo stima il governo opportuno di avvertire che in quanto agl' interessi maturati sui depositi di cui ora è parola, questi debbono essere versati nell' imperiale regia cassa di guerra soltanto per quella quota maturata dall' epoca della diserzione del supplente, dovendo l' altra quota maturata prima della diserzione spettare al proprietario del deposito, ritenendosi gl' interessi parte accessoria dei depositi, e dovendo quindi quella seguire la condizione di questi.

Colla scorta delle presenti norme la regia delegazione provinciale curerà d' ora in avanti la retrodazione dei depositi di supplenza militare, la quale all' atto pratico si lusinga il governo non sarà per incontrare difficoltà, essendo stati dati conformi ordini alle interessate autorità tanto per parte dell' imperiale regio magistrato camerale, quanto per parte dell' imperiale regio comando generale militare, e rimanendo del resto in pieno vigore le disposizioni contenute nell' altro decreto 19 gennajo anno corrente, n.° 1020-114 e nell' antecedente 17 gennajo 1831, n.° 31613-4819.

Milano, l' 11 aprile 1835.

HARTIG.

(N.° 27.) *Misura della ricompensa da corrispondersi a chi vien destinato a supplire agl' inservienti presso gl' istituti di pubblica istruzione.*

17 aprile 1835.

N.° 11629-1751. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e ad altre Autorità.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 8280-1114 ha stabilito che il compenso da corrispondersi a chi viene destinato a supplire degli inservienti presso gl' istituti d' istruzione pubblica debba di regola consistere nella giornaliera mercede di una lira austriaca e centesimi cinquanta (lir. 1. 50), e che abbia a fissarsi in un importo minore soltanto nei casi in cui tale mercede giornaliera calcolata per lo spazio di 365 giorni venisse ad eccedere il soldo sistematico annesso al posto supplito, prescrivendo del rimanente che abbia a cessare ogni altra pratica fosse invalsa in proposito.

Ciò le si partecipa per opportuna sua intelligenza e per la corrispondente comunicazione da farsi ai rispettivi stabilimenti di pubblica istruzione in cotesta provincia.

Milano, il 17 aprile 1835.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 28.) *Le autorità giudiziarie provinciali devono pubblicare i loro atti nei pubblici fogli che escono in luce nelle città di loro residenza.*

18 aprile 1835.

N.° 5381.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Presi i concerti coll'imperiale regia commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarj e colla camera aulica generale, il senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 10 aprile corrente, n.° 538 dichiarò che allorquando in una città delegatizia esce in luce un pubblico foglio destinato alla diffusione dei decreti giudiziali, le autorità giudiziarie residenti nella provincia deggiono valersi di questo foglio medesimo per la pubblicazione dei loro atti, salvo alle stesse di ordinarne la inserzione anche in altri fogli pubblici e specialmente in quello che esce in luce nella città di residenza del governo a seconda dei casi e dell'importanza e necessità di una maggiore diffusione.

Lo che si comunica a cotesta imperiale regia prima istanza per analoga norma direttiva ed esecuzione.

Milano, il 18 aprile 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Albrizzi, *Segretario.*

(N.° 29.) *Attribuzioni dell' autorità tutoria negli affari concernenti le strade consorziali.*

26 aprile 1835.

N.° 11964-1858. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ha comunicato a questo governo per sua notizia e perchè se ne curi l' osservanza copia di rispettato dispaccio 3 cadente aprile, n.° 6612-621 diretto all' imp. regio governo di Venezia intorno alla vera intelligenza da darsi all' articolo 33 della legge 27 marzo 1804, circa cioè l' ingerenza che può assumersi dall' autorità tutoria negli affari risguardanti le strade consorziali.

Dopo avere nel predetto dispaccio osservato il sullodato aulico dicastero che dalla circolare 4 settembre 1811 della cessata amministrazione dei comuni rilevasi non essere stato il citato articolo della legge inteso nel senso che l'autorità pubblica potesse obbligare i comuni a concorrere per opere di strade consorziali in genere, ma si ritenne piuttosto potersi un tal obbligo imporre quando il caso lo richieda per gli effetti di tutela governativa; dopo avere avvertito che perciò coll' anzidetta circolare non fu derogato al principio generale stabilito per l' amministrazione economica dei comuni, che cioè le spese da farsi a loro carico dipendono essenzialmente dal loro assenso, l' aulica cancelleria ha conchiuso che quando in un caso il concorso per un lavoro di strada consorziale si possa qualificare come un aggravio necessario per un comune, le autorità potranno obbligarlo a sostenerlo non già pel § 33 della legge 27 marzo 1804, ma per la provvida disposizione espressa nel § 54 delle istruzioni organiche 12 aprile 1816, la quale così previene in un tempo l'abuso della concessa libera amministrazione economica per parte dei comuni e l' estensione troppo vaga che si potrebbe dare al diritto di tutela delle autorità.

Milano, il 26 aprile 1835.

HARTIG.

(N.° 30.) *Prescrizioni per le vedove che si unirono in matrimonio con impiegati già passati in istato di pensione o di quiescenza, ovvero con inservienti già assistiti dalla provvigione.*

5 maggio 1835.

N.° 13438-2033. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 14 marzo prossimo passato si è degnata di stabilire che le vedove degl' impiegati dello stato le quali sposarono i loro mariti in tempo che questi erano già passati in istato di pensione o di quiescenza non abbiano più da percepire la gratificazione dell' importo ragguagliato al terzo del soldo goduto dai rispettivi mariti quando erano in attività di servizio. Vuole però la prefata M. S. relativamente ai casi nei quali si operò finora diversamente che resti fermo l'avvenuto.

Questa sovrana risoluzione, giusta la quale sono da trattarsi anche le vedove che si unirono in matrimonio con inservienti già assistiti da provvigione, viene partecipata a cotesta imperiale regia delegazione per sua

notizia e contegno inesivamente all' aulico decreto 10 giugno 1831, n.° 20851-1818, col quale venne significato doversi sospendere in attenzione della decisione sovrana l' assegnamento della gratificazione a quelle vedove che presero marito mentre questi era già in istato di pensione o di quiescenza.

Tale sovrana risoluzione si comunica a cotesta delegazione in obbedienza al dispaccio dell' imperiale regia camera aulica 8 aprile 1835, n.° 12045-574.

Milano, il 5 maggio 1835.

HARTIG.

NB. Questa medesima disposizione venne comunicata alle prime istanze giudiziarie colla circolare 27 maggio 1835, n.° 7002 dell' imperiale regio tribunale d' appello.

(N.° 31.) *Le persone salvate da imminente pericolo di vita non sono più tenute al risarcimento del premio che si accorda secondo la circolare 26 giugno 1809 del ministero dell' interno del cessato regno d' Italia.*

7 maggio 1835.

N.° 13599-1352. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 16 aprile prossimo passato, n.° 8712-854 si è degnata partecipare per norma nel tratto successivo che in forza di sovrana risoluzione 31 maggio 1833 non è più da ripetersi dalle persone salvate da imminente pericolo di vita il risarcimento del premio che si accorda secondo la circolare del ministero dell' interno del cessato regno d' Italia 26 giugno 1809.

S' informa cotesta imperiale regia delegazione provinciale di tale benigna sovrana disposizione, per la quale cesseranno di aver vigore in tal parte le disposizioni portate dalla notificazione 12 gennajo 1829.

Milano, il 7 maggio 1835.

HARTIG.

(N.° 32.) *Sovrane determinazioni dirette a meglio regolare e consolidare il sistema d' amministrazione comunale in alcune sue parti.*

8 maggio 1835.

N.° 13311-2010. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è con sovrana risoluzione del giorno 6 aprile ora scorso degnata di prescrivere delle norme che sono dirette a meglio regolare e consolidare il sistema d' amministrazione comunale in alcune sue parti, ed il governo in relazione a rispettato dispaccio 14 detto mese, n.° 9074-925 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita si affretta di renderne istrutta cotesta imperiale regia delegazione provinciale perchè la volontà sovrana manifestata ne' susseguenti quattro articoli abbia il preciso suo adempimento.

« 1.° I governi (di Milano e Venezia) use-
» ranno della propria influenza per ottenere
» la concentrazione dei comuni e la miglio-
» re configurazione dei territorj comunali in
» tutti i casi nei quali una tale misura fosse
» reclamata da viste di una più utile ammi-
» nistrazione, e la si possa ottenere mediante

» volontaria adesione dei comuni interessati,
» non dovendosi per tale oggetto provvedere
» con disposizioni imperative in opposizione
» alla spiegata intenzione dei comuni.

» 2.° La sostituzione dei consigli comunali
» nei comuni (con o senza ufficio proprio)
» ai convocati potrà aver luogo anche lad-
» dove il numero degli estimati fosse al di-
» sotto di trecento, semprechè sussistano
» delle circostanze che facciano considerare
» necessario un tale mutamento a cagione
» d'inconvenienti verificatisi in un dato co-
» mune per la sussistenza di un convocato,
» oppure allorquando i comuni ne spieghino
» di proprio impulso il desiderio.

» 3.° Il regio delegato destina fra i tre
» deputati comunali uno, il più idoneo, il
» quale avrà da disimpegnare sotto la propria
» garanzia e risponsabilità tutti quegli affari
» delle deputazioni comunali che risguardano
» propriamente il servizio dello stato.

» 4.° La durata delle funzioni di deputato,
» non che di quelle di agente comunale si
» estenderà generalmente a tre anni, anzichè
» ad un solo come pel presente; gli agenti
» comunali però saranno amovibili anche pri-
» ma da tale posto ogni qual volta non ne
» siano pienamente capaci. »

Queste sovrane determinazioni saranno da comunicarsi alle autorità dipendenti dalla

delegazione ed ai comuni ai quali concernono.

In esecuzione poi delle medesime dovrà la delegazione

a) informare entro il corrente anno il governo intorno a quelle concentrazioni di comuni che nella rispettiva giurisdizione credesse potersi operare con vantaggio della pubblica amministrazione, a termini del § 1.° della surriportata sovrana risoluzione;

b) disporre che la risoluzione anzidetta, specialmente nella parte che, variando le istruzioni a stampa 12 aprile 1816, stabilisce a tre anni la durata in carica dei deputati ed agenti comunali, sia letta in ciascun comune all' occasione della prima adunanza del consiglio o convocato generale;

c) curare in fine che le disposizioni contenute nei premessi §§ 3 e 4 siano mandate ad effetto col 1.° di gennajo del prossimo venturo anno 1836.

Milano, l' 8 maggio 1835.

HARTIG.

(N.° 33.) *Ai deputati comunali è accordata senza limitazione la facoltà di farsi rappresentare da sostituti.*

19 maggio 1835.

N.° 15238-2331. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita versando sul proposto quesito della continuazione ad ammettere la destinazione dei castaldi ai sostituti dei deputati comunali, ha con rispettato dispaccio 23 scorso aprile, n.° 9762-1011 dichiarato « di non trovar necessaria » veruna limitazione della facoltà accordata » dal § 61 delle istruzioni portate dalla go- » vernativa notificazione 12 aprile 1816 ai » possidenti eletti in deputati all' amministra- » zione dei comuni non aventi consiglio co- » munale di farsi rappresentare da individui » che non presentano le eccezioni contemplate » dallo stesso paragrafo, senza impedire però » con ciò all' autorità competente la rimozione » di un sostituto che si rendesse colpevole » di qualche arbitrio censurabile.

Ciò servirà di norma, ecc.

Milano, il 19 maggio 1835.

HARTIG.

(N.° 34.) *Requisiti necessarj per ottenere la qualità di alunni di cancelleria od un effettivo impiego negli uffici d' ordine presso le autorità giudiziarie.*

27 maggio 1835.

N.° 7001.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

A senso della veneratissima risoluzione sovrana 7 aprile p.° p.° non potranno in avvenire presso le autorità giudiziarie assumersi in qualità di alunni di cancelleria se non se quegl' individui i quali, oltre gli altri requisiti occorrenti, potranno giustificare di aver terminato il corso delle quattro classi grammaticali, o di aver ricevuto con buon profitto l' istruzione in alcuna scuola reale, nella sezione tecnica dell' istituto politecnico, nell' accademia del genio o nell' accademia militare a Neustadt.

Non possono poi ottenere un effettivo impiego negli uffici d' ordine col conferimento di un posto di scrittore o di un posto di maggior rango presso le mentovate autorità

quegl'individui i quali non già presentemente servono in qualità di giurati accessisti o praticanti di cancelleria presso un' autorità regia, qualora non giustificassero, oltre gli altri requisiti, anche gli studj preparatorj sopra menzionati, ad eccezione del solo caso allorchè trattasi d' individui pei quali riguardo al loro collocamento in tali posti sussistono particolari norme che vengono conservate in vigore.

Di tale sovrana risoluzione comunicata dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' ossequiato aulico decreto 19 spirante, n.° 1199 si rendono intese le imperiali regie prime istanze ad opportuna notizia e norma.

Milano, il 27 maggio 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 35.) *È rettificata la data di un decreto citato nella circolare governativa 20 marzo p.° p.°, n.° 1954-216.*

31 maggio 1835.

N.° 14157-1590. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In vece del decreto 25 dicembre 1810 per equivoco indicato nella circolare 20 p.° p.° marzo, n.° 1954-216 si dovrà ritenere il decreto 23 agosto 1810, cui propriamente intese il governo di appoggiarsi nel demandare alle deputazioni comunali la competenza a procedere in prima istanza nelle contravvenzioni alla precedente sua circolare 26 febbrajo 1834, n.° 4124-434 sulle barre e vetture di condotta.

Milano, il 31 maggio 1835.

HARTIG.

(N.° 36.) *Casi ne' quali un individuo sortito dal servigio militare non può essere ammesso ad impieghi civili senza una speciale sovrana autorizzazione.*

1.° giugno 1835.

N.° 16883-2580. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni generali, ecc. ed altri Uffici.

S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con venerato dispaccio 14 maggio p.° p.°, n.° $\frac{5161}{V.R.}$ comunicò a questo governo che S. M. con sovrana risoluzione 4 detto mese si degnò di prescrivere che nei seguenti tre casi gl' individui che sortirono dal servigio militare non possono essere accettati in impieghi civili senza la previa sovrana autorizzazione speciale.

1.° Quando gl' individui predetti hanno commesso un delitto, vennero sottoposti ad una pena criminale, e furono assolti soltanto *ab instantia*.

2.° Quando sono stati assoggettati a castighi in via disciplinale per trasgressioni di natura infamante, o tali da escluderli dallo

aspiro ad un impiego civile in genere od a quello ricercato.

3.° Finalmente quando sono stati destituiti con cassazione del loro grado, o dimessi semplicemente con carta di passo.

Tanto si partecipa a cotest' ufficio in obbedienza al sullodato dispaccio per opportuna norma.

Milano, il 1.° giugno 1835.

HARTIG.

(N.° 37.) *Convenzione tra il governo austriaco e quello del ducato di Sassonia-Meiningen per la gratuita reciproca procedura giudiziaria in affari criminali.*

3 giugno 1835.

N.° 16929-1888. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

« Fra il governo dell' impero austriaco e
» quello del ducato di Sassonia-Meiningen
» relativamente alla gratuita reciproca pro-
» cedura giudiziaria in affari criminali ebbe
» luogo una convenzione, in forza della quale
» tanto le autorità giudiziarie dell' impero au-
» striaco, quanto quelle del ducato di Sas-
» sonia-Meiningen sono tenute, dietro requi-
» sizione, di prestarsi a vicenda in tutti gli
» affari criminali senza alcun pagamento nè di
» tasse, nè di altre spese, ad eccezione però
» delle seguenti, che dovranno essere reci-
» procamente pagate in contanti; queste sono
» le spese pel mantenimento d' un malfattore,
» comprese le spese pel medico e per la cura,
» per la paglia da letto, per la biancheria e
» pei vestiti di puro bisogno, pel trasporto

» dei delinquenti fino al luogo della loro con-
» segna ai giudici criminali reciproci, per
» paghe dei messi e porti-posta, finalmente
» per le competenze dovute ai testimonj, sotto
» cui s' intenderanno quelle esclusivamente
» che giusta il § 529 della prima parte del
» codice penale austriaco devono nella mi-
» sura della consueta mercede sborsarsi ad
» un testimonio che viva del prodotto delle
» giornaliere sue fatiche, e che per essere
» citato in giudizio venga impedito a procu-
» rarsi la mercede. »

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per propria norma in relazione agli ordini espressi nell' ossequiato aulico dispaccio 29 aprile p.° p.°, n.° 9837-825.

Milano, il 3 giugno 1835.

HARTIG.

(N.° 38.) *I decreti giudiziarj che accordano il sequestro sino alla metà della così detta pensione patrizia sorpassante i cento fiorini saranno portati ad effetto.*

3 giugno 1835.

N.° 7314-1725.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Giusta veneratissima sovrana risoluzione pervenuta all' imperiale regia camera aulica generale il 12 aprile 1835, saranno ognora portati ad effetto i decreti giudiziarj con cui si accorda il sequestro sino alla metà dell' importo *di così detta pensione patrizia* sorpassante i fiorini cento.

In esecuzione di aulico decreto 20 maggio p.° p.°, n.° 1418, si comunica una tale massima a tutte le imperiali regie prime istanze lombarde per loro norma.

Milano, il 3 giugno 1835.

MAZZETTI, Presidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Circostanze per le quali non devono essere riammessi nell' interno i sudditi austriaci sfrattati dalla Baviera.*

4 giugno 1835.

N.° 17989-2008. CIRCOLÁRE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si è dato il caso che un suddito bavarese soggetto alla coscrizione passasse nell' Austria senza previo assenso per l' emigrazione e scioglimento dei doveri di coscrizione, che sapesse conseguire per vie indirette un posto di sorvegliante alle privative, che sposasse una suddita austriaca, ma che poi, avendo subíto una condanna e la pena di un delitto, fosse sfrattato e rispedito alla patria.

Le autorità bavaresi però si rifiutarono di ricevere un tale soggetto, benchè siasi replicatamente ed anche in via diplomatica rappresentato che mancando a quell' individuo la previa dimissione per parte del suo patrio governo, egli non aveva potuto conseguire la cittadinanza austriaca nè per l' ottenuto impiego, nè pel matrimonio incontrato.

Lo stato austriaco non ricusa sotto pari circostanze per le sue leggi di ricevere lo sfrattato; stante però la divergenza delle norme d' amministrazione austriache in tal parte con quelle della Baviera, l' Austria anderebbe a risentire un pregiudizio essa sola da tale procedura, e perciò l' imperiale regia cancelleria aulica ha trovato d' ordinare d' intelligenza coll' imperiale regia cancelleria di stato e di corte che reciprocamente non sieno in parità di circostanze neppure riammessi nell' interno dei sudditi austriaci sfrattati dalla Baviera ogni qual volta la qualità delle circostanze nei singoli casi faccia considerare la riammissione come meno corrispondente agl' interessi della monarchia austriaca.

Cotesta imperiale regia delegazione provinciale quindi curerà perchè la precitata aulica determinazione sorta il suo pieno effetto.

Milano, il 4 giugno 1835.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 40.) *Lo studio della storia universale ed austriaca è obbligatorio pel conseguimento della laurea in legge ed in filosofia.*

12 giugno 1835.

N.° 18780-2911.

L'imp. regio Governo all'imp. regia Direzione degli studj politico-legali in Pavia.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 16 maggio p.° p.°, n.° 7335-996 si compiacque di dichiarare quanto segue:

« In virtù del § 21, lett. *a* del nuovo piano » degli studj filosofici niuno può essere am- » messo all'esame rigoroso pel conseguimento » della laurea in legge ed in filosofia, il quale » non produca un attestato d'uno stabilimento » d'istruzione pubblica di aver percorso lo » studio della storia universale ed austriaca. » E per la concessione recata dall'aulico di- » spaccio 15 gennajo 1825, n.° 247-33, lett. *b* » ognuno può essere ammesso senz'altra for- » malità quale studente privato agli esami » sugli studj liberi, ed il direttore relativo » può permettere che simili esami abbiano » luogo in tempo straordinario e compren- » dano ambidue i semestri in una volta. »

Il governo si atterrà a tali prescrizioni.

Milano, il 12 giugno 1835.

HARTIG.

(N.° 41.) *Casi ne' quali una sentenza criminale dev' essere assoggettata alla revisione del tribunale d' appello e del supremo tribunale di giustizia.*

17 giugno 1835.

N.° 8046.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale a tutt' i Giudizj criminali delle provincie lombarde.

Nei casi in cui a termini della sovrana veneratissima risoluzione 15 gennajo 1822 deve pronunciarsi una sentenza criminale, dovrà la stessa essere assoggettata alla revisione del tribunale d' appello e rispettivamente del supremo tribunale di giustizia solamente in relazione ai delitti riservati dai §§ 433 e 442 del codice penale, ma non già in relazione ad altri delitti, comunque la sentenza contro l'imputato, se fosse sopravvissuto, avesse dovuto riuscire tale da rendere applicabili le disposizioni degli altri §§ 434, 435 e 443 dello stesso codice.

Essendosi degnata S. M. con sovrana veneratissima risoluzione 27 maggio p.° p.° comunicata coll' ossequiato aulico decreto 12 giugno successivo, n.° 1648 di approvare tale dichiarazione, si comunica perciò a tutti i giudizj criminali lombardi per opportuna loro direzione.

Milano, il 17 giugno 1835.

Firmat. MAZZETTI.

(N.° 42.) *Norma per la prole nata da impiegati già in istato di pensione.*

25 giugno 1835.

N.° 20074-3020. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con rispettato dispaccio 26 maggio p.° p.°, n.° 21604-1075 ha partecipato che S. M. I. R. A. in riguardo alla prole nata da impiegati già in istato di pensione mediante sovrana risoluzione del 13 maggio 1835 si è degnata di prescrivere la norma quì appresso:

« Gli orfani che nascono da un matrimonio » incontrato in istato di pensione, a meno che » il padre non venga posteriormente reimpie- » gato, non hanno del pari che la vedova da » percepire nè pensione o provvigione, nè » alcun supplimento di educazione. All' op- » posto la prole nata da un matrimonio in- » contrato dagl' impiegati od inservienti du- » rante la loro attività di servizio, sia essa » senza distinzione venuta alla luce durante » l' attività di servizio, oppure nel sopravve- » nuto stato di pensione del padre (purchè

» non sussista qualche altro legale impedi-
» mento), ha di regola diritto senza distin-
» zione egualmente che la vedova all' assegno
» uguale che compete a norma delle vigenti
» prescrizioni alle vedove ed agli orfani ca-
» paci di pensione o di provvigione. »

Tanto si partecipa a cotesta delegazione in obbedienza al succitato dispaccio ed in aggiunta all' altra circolare 7 gennajo p.° p.°, n.° 418-55 per propria norma e direzione nei contingibili casi, e perchè venga comunicata agli uffici dalla medesima dipendenti per loro notizia e regola in ogni evenienza.

Milano, il 25 giugno 1835.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 43.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1835, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 39282-3740.

A *Ghisi Lorenzo* e *compagno* possidenti in Milano, contrada di S. Maria alla Porta, n.° 2577, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 27808-2239, per l' invenzione « di una macchina, colla quale » si può trivellare sino ad una considerabile profondità » nella terra, onde costruire non solamente pozzi nuovi, » ma anche ristabilire quelli che coll' andare del tempo » divennero inservibili per mancanza d' acqua. »

N.° 2. N.° 39282-3740.

A *Gereschi Vincenzo* agente in Cremona per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 27808-2239, per l' invenzione « di un metodo di spogliare il » risone della scorza, per cui il riso riesce di migliore » qualità e se ne ottiene in maggior copia. »

N.° 3. N.° 39282-3740.

A *Krihuber Matteo* sarto in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 27808-2239, pel miglioramento « del metodo di ta-
» gliare gli abiti, per cui le maniche di un pezzo solo
» ricevono una sola cucitura; al taglio degli abiti anche
» di un solo pezzo non si aggiunge la pezza laterale,
» ed i pantaloni, già di cinque cuciture principali, ven-
» gono fatti solamente di tre, e ciò senza servirsi di
» bracciatura maggiore dell' usitata, ed evitando le pic-
» cole pezze, non che molte cuciture al difuori. »

N.° 4. N.° 39282-3740.

A *Carrara Goffredo*, pittore di Lucca, in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 27808-2239, per l' invenzione « di un composto affatto simile
» al marmo, sul quale si può dipingere coi colori e dar
» poi al quadro una lucentezza particolare. »

N.° 5. N.° 39282-3740.

A *Bichler Francesco* falegname e *Klein Enrico* oriolajo in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 27808-2239, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno alle armoniche
» con mantice, per cui superano tutte le altre in bel-
» lezza ed amenità di voce. »

N.° 6. N.° 39282-3740.

A *Pust Andrea* costruttore di molini e macchine in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 27808-2239, pel miglioramento « dei congegni di » molini e di simili apparecchi, che per mezzo di » un nuovo meccanismo possono essere messi in movi- » mento più facilmente che per lo passato, acquistando » inoltre maggior durevolezza ed un andamento più » tranquillo e più esatto. Specialmente si vuole che » l' orzo tallito ne' molini per la fabbricazione della » birra venga purgato meglio che per lo passato, e che » non si richiedano sì sovente delle riparazioni perchè » le bussole de' perni de' cilindri non vengono sì facil- » mente lese. »

N.° 7. N.° 39282-3740.

A *Hahner Federico Guglielmo* negoziante in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1834 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 27808-2239, per l' invenzione « di preparare la » paglia ed altre materie vegetali in guisa da servirsene » come materiale per farne dei cuscini. »

N.° 8. N.° 42801-4049.

Statkiewicz Giacomo: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 13 marzo 1833, come

da aulico dispaccio 15 dicembre 1834 n.° 31563-2509, pel miglioramento « nella fattura degli abiti da uomo. »

N.° 9. N.° 1085-99.

A *Huber Enrico* ed a sua moglie *Anna* nata *Benkner*: proroga ad essi concessa il 13 dicembre 1834 per l'esercizio del privilegio biennale stato loro accordato il 22 dicembre 1832, come da dispaccio aulico 20 dicembre 1834 n.° 32131-2549, per l'invenzione « di par- » ticolari coramelle onde passarvi i rasoi. »

N.° 10. N.° 1086-100.

A *Ruck Giuseppe* fabbricatore di cappelli a Praga: proroga di tre anni concessagli il 13 dicembre 1834 per l'esercizio del biennale privilegio da lui ottenuto il 29 novembre 1831, come da aulico dispaccio 20 dicembre 1834 n.° 32130-2548, pel miglioramento « nel » fabbricare cappelli di feltro e di seta, non che altri » oggetti di feltro. »

N.° 11. N.° 2052-191.

A *Huber Simone*: proroga di un anno concessagli il 20 dicembre 1834 per l'esercizio dei privilegi da lui ottenuti il 10 dicembre 1833 ed il 13 febbrajo 1833, come da aulico dispaccio 31 dicembre 1834 n.° 32902-2599, il primo per un'invenzione « nella fabbricazione » dell'olio da ardere e del sapone », ed il secondo pel miglioramento « di quest'oggetto. »

N.° 12. N.° 3314-337.

A *Höfel Biagio* professore: proroga di due anni accordatagli il 3 gennajo 1834 per l'esercizio del triennale privilegio a lui concesso il 2 gennajo 1833, come da aulico dispaccio 12 gennajo 1835 n.° 1047-84, per l'invenzione « di fabbricare da lastre di rame incise, » non che dalle stampe fatte con lastre di rame e di » acciajo, delle nuove lastre incise di stagno o rame » senza danneggiare la lastra originale. »

N.° 13. N.° 3139-320.

A *Sentmikloschi Giovanni* e *Neumann Alberto* fabbricatori di pelli verniciate in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1834 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32980-2606, per l'invenzione « nell' arte d' inverniciare, per cui grandi pezze di panno tessuto di » peli di vacca o di cane, oppure di lana pecorile » vengono in stagioni tanto favorevoli che sfavorevoli » inverniciate, in guisa che sotto ogni riguardo riesce » simile alla pelle, e può servire ai sellai, pellicciai, » fabbricatori di berrette, ecc. »

N.° 14. N.° 3139-320.

A *Wagner Federico* incisore di cilindri a Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1834 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 32980-2606, per l'invenzione « di una tromba atta ad estinguere l'incendio senza far uso dello stantuffo, mediante

» la quale l'acqua da una profondità di più di 24 piedi
» ed a grande distanza orizzontale viene assorbita per
» mezzo di tubi e versata nella tromba, e poi slanciata
» contemporaneamente alla distanza analoga alla gran-
» dezza della tromba, per cui riesce superfluo di por-
» tarvi l'acqua, si richiedono forze minori e vengono
» diminuite le spese e le riparazioni. Questo modo di
» assorbimento può essere applicato tanto alle trombe
» antiche, quanto alle moderne. »

N.° 15. N.° 3139–320.

Ad *Umlauf Floriano* negoziante a Reichenberg in Boemia per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1834 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32980–2606, per l'invenzione « di fabbricare una stoffa denominata *zmitirs*, » fatta in parte di cotone ed in parte no. »

N.° 16. N.° 3139–320.

A *Becher Adalberto* negoziante a Münchengrätz in Boemia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1834 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 32980–2606, per l'invenzione « di stampare in un
» modo sconosciuto tutte le specie di fazzoletti e co-
» perte di cotone o di lana pecorile, di lino o di seta,
» e ciò tanto da una parte sola, quanto da ambedue,
» sieno esse tinte prima o da tingersi dopo; non che
» altre stoffe composte di diverse qualità o fili senza

» aver riguardo alla larghezza delle medesime. I colori
» possono essere semplici o composti, lisci o rappre-
» sentare de' fiori. »

N.° 17. N.° 3915–403.

A *Rómer di Kis-Enizitzke Stefano* maestro di farmacia ecc. in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29393–2354, 1.° per l' invenzione ed il miglioramento « consi-
» stente in macchine portatili di nuova invenzione atte
» a produrre prestamente la fiamma, la cui prima qua-
» lità si accende a foggia del gasoforo per mezzo della
» consueta spugna di platina, e la seconda per mezzo
» di attrito »; 2.° pel miglioramento « delle consuete
» macchine infiammabili colla spugna di platina riem-
» pita di acidi fluidi, ma non portatili, le quali, in vece
» delle chiavi metalliche che si consumano coll' uso e
» pel contatto cogli acidi, sono fornite di animelle ela-
» stiche durevoli e meno costose delle consuete. »

N.° 18. N.° 3915–403.

Ad *Andrews Giovanni* capitano e proprietario della barca a vapore FRANCESCO I.° per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 29393–2354, pel miglioramento « nella co-
» struzione de' bastimenti in generale e de' bastimenti
» a vapore in particolare. Le coste ed il fondo del

» bastimento vengono congiunti nelle parti laterali e ri-
» cevono una forma particolare di angoli acuti e fer-
» mati fortemente con bullettine, per cui questi ba-
» stimenti riescono più durevoli che in passato ed
» acquistano de' vantaggi incalcolabili, specialmente nel
» caso di armamento. »

N.° 19. N.° 3915-403.

A *Di Bohr* cavaliere *Pietro* possidente in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 29393-2354, per l' invenzione « di tirare delle co-
» pie da un' incisione in rame vecchia o nuova, qua-
» lora il rame originale fosse andato perduto o reso in-
» servibile, le quali copie corrispondono pienamente al-
» l' originale. Siffatta stampa può anche effettuarsi in
» via litografica e *hylografica*. »

N.° 20. N.° 3915-403.

A *Venerando Sante* possidente a S. Donà, provincia di Venezia, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29393-2354, per l' invenzione « d' un mulino atto a macinare le gra-
» naglie. »

N.° 21. N.° 3915-403.

A *Machowetz Venceslao* sarto in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 29393-2354, per l' invenzione « di fare il ve-
» stiario da uomo in guisa che gli abiti, i corpetti ed
» i pantaloni si adattino alla forma del corpo mediante
» un apparecchio elastico senza stringere e senza impe-
» dire qualunque movimento: anzi il vestiario si stende
» elasticamente ed a piacere. Per questo adattamento del
» vestiario non fa d' uopo di cinte, nè si adoperano
» fibbie pei calzoni o pantaloni. »

N.° 22. N.° 3915-403.

A *Badour Pietro Giuseppe*, chimico di Parigi, in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 29393-2354, per l' invenzione « di un apparecchio atto a dividere i fluidi
» che hanno da svaporare (*diviseur hydraulique*), per
» cui *a*) la divisione di siffatti fluidi viene distribuita
» in un modo finora sconosciuto in varie superficie di
» diverse altezze, ed il fluido separato è convertito in
» vapori nell' aria calda e senza strepito, i quali si con-
» densano mediante l' aria fredda; *b*) s' impiegano pochi
» combustibili per ottenere l' intento e poche spese pel
» processo medesimo; *c*) non si richiede gran cura ri-
» guardo all' apparecchio; *d*) relativamente allo spazio
» vuoto, del quale pure se ne può far uso, vengono
» superati gli apparecchi di Howard, Rothe ed altri,

„ perchè se ne ottengono de' risultati all'aria aperta e
„ coll' eguale temperatura di Howard. „

N.° 23. N.° 3915-403.

A *Salzborn Francesco* calzolajo in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29393-2354, pel miglioramento „ di far scarpe, ecc. conservando la
„ morbidezza delle pelli e senza foderare la calzatura. „

N.° 24. N.° 3915-403.

A *Sartorius Federico* negoziante in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 8 novembre 1834 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 29393-2354, per l' invenzione „ di un apparecchio onde prendere dei
„ bagni, denominato *apparecchio di Sartorio*, che aven-
„ dovi versato 6 *mass* (misura di Vienna) d'acqua viene
„ appeso alla volta della stanza, da dove i raggi spruz-
„ zano con forza e quindi con maggior effetto vertical-
„ mente sul corpo. Possono anche essere bagnate sol-
„ tanto alcune parti del corpo. Con quest' apparecchio
„ è combinata l' utilità colla semplicità, col risparmio
„ dello spazio e coll' economia. „

N.° 25. N.° 4173-428.

A *Nowotny Giuseppe* fabbricatore di sapone a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come

da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1834 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 31086-2481, per l' invenzione « di appa-
» recchi onde fabbricare il sapone, togliendo con ciò
» del tutto il cattivo odore che si spande nelle abita-
» zioni dei vicini. »

N.° 26. N.° 4173-428.

A *Cattaneo Giuseppe* fabbricatore di cembali in Milano, contrada di S. Vito al Pasquirolo, n.° 522, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1834 e da aulico dispaccio 8 dicembre detto n.° 31086-2481, per l' invenzione « di fabbricare i fortepiani in modo diverso
» da quelli delle migliori fabbriche all' estero, i quali
» si distinguono particolarmente per l' isolamento della
» tavola armonica. »

N.° 27. N.° 4173-428.

A *Winkler fratelli*, proprietarj della fabbrica di oggetti metallici a Kaiser-Ebersdorf, in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1834 e da aulico dispaccio 8 dicembre detto n.° 31086-2481, pel miglioramento
« degli anelli, globi o bottoni, de' quali si serve per
» guarnire le casse di un nuovo genere. »

N.° 28. N.° 4173-428.

A *Hofmann Giorgio* fabbricatore di ombrelle a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1834 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 31086-2481, pel miglioramento « delle » ombrelle ad uso degli uomini già privilegiato il 3 » settembre 1834, le quali trovansi entro un bastone » senza recare alcun incomodo portandole. »

N.° 29. N.° 4173-428.

A *Kobetisch Matteo* sarto in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1834 e da aulico dispaccio 8 dicembre detto n.° 31086-2481, per l'invenzione « di » fabbricare, mediante una macchina apposita e di qual- » sivoglia disegno, gli ornamenti del vestiario ungherese » di cordoncini d'oro, d'argento intrecciati senza che » il metallo ne soffra. Tali ornamenti belli e di prezzo » assai equo possono anche essere conservati senza cu- » cirli subito sul vestiario. »

N.° 30. N.° 4379-455.

A *Deutsch Emanuele:* proroga di cinque anni accordatagli il 15 gennajo 1835 per l'esercizio del privilegio quinquennale già da lui ottenuto il 27 aprile 1825 e prorogato nel 1829 per altri cinque anni, come da aulico dispaccio 24 gennajo 1835 n.° 1720-129, per una invenzione « nel modo di preparare la lana. »

N.° 31. N.° 4381-456.

A *Di Schwaben Altenstatt* barone *Francesco* imperiale regio ufficiale della contabilità aulica di stato, di credito e centrale: proroga di un anno accordatagli il 15 gennajo 1835 per l'esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 20 dicembre 1825 e prorogato già per altri quattro anni, come da aulico dispaccio 24 gennajo 1835 n.° 1721-130, per l'invenzione « d'una macchina » da numero, da controlleria e da cifra segreta. »

N.° 32. N.° 5280-531.

A *Stuchly Guglielmo* cappellajo in Praga per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 1963-147, per l'invenzione « di fregiare a » piacere l'interno de' cappelli tanto nei lati, quanto » nel fondo, cioè *a*) con almanacchi intieri litografati » od incisi in rame e forniti di bollo, o solamente con- » tenenti mesi, settimane o più giornate, feste onoma- » stiche o solennità che si possono scegliere e comporre » a piacimento, come indizj della data, ecc.; *b*) con » carte generali, speciali o postali dell'interno e del- » l'estero, stampate o litografate ed a misura dello » spazio interno del cappello. »

N.° 33. N.° 5280-531.

A *Krupnik Matteo* falegname in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da aulico dispaccio 24

detto n.° 1963-147, per l'invenzione « intorno ai cessi
» inglesi, dando loro la forma di sedia, di cesta da bian-
» cheria e simili, e renderli sì piccoli da collocarli in
» qualunque angolo. Il vaso di ottone, zinco, latta di
» ferro, rame o di altro metallo è costrutto in guisa
» da prevenire qualunque odore ed immondezza nella
» stanza. »

N.° 34. N.° 5280-531.

A *Wedeles Natan* negoziante in Praga per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 1963-147, per l'invenzione « di tessere, mediante una macchina, con
» un dato numero di navicelle veloci tanto sul telajo di
» Jacquart, quanto sopra qualunque telajo comune, per
» cui anche il tessitore ben esercitato risparmia consi-
» derabilmente tempo e spese e non ha da prestarvi
» tanta attenzione. Specialmente ne acquista il tessitore
» comune facendovi de' lavori lisci a più colori, oppure
» con disegni. »

N.° 35. N.° 5280-531.

A *Bellandi Alessandro* negoziante e fabbricatore di stoffe a Brescia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 1963-147, per l'invenzione ed il miglioramento
» nella fabbricazione de' soppedanei o suppedanei di due

» specie, cioè di lana pecorile o caprina, di qualsivo-
» glia colore o disegno e sino alla larghezza straordi-
» naria di quattro braccia in quadrato. »

N.° 36. N.° 5280-531.

A *Högner Gottofredo* calzolajo e proprietario di un privilegio in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 1963-147, per l' invenzione ed il miglioramento « nella fab-
» bricazione di galosce e della calzatura per donne,
» consistente riguardo alle galosce in molle d' acciajo
» inverniciate ed in una forma piacevole, e riguardo
» alle scarpe in molle elastiche ed in un fermaglio di
» acciajo, denominate *scarpe elastiche per le dame di*
» *Vienna.* »

N.° 37. N.° 5280-531.

A *Molina Paolo Andrea* negoziante e fabbricatore di carta a Milano, contrada dell' Agnello, n.° 963 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 1963-147, pel miglioramento « nella fabbricazione della carta
» senza fine (ossia di qualunque dimensione) col mezzo
» di tre macchine di nuova invenzione, cioè dell' *epu-*
» *ratore*, dello *sgocciolatore* e dello *strettojo* o della sop-
» pressa, per cui si acquistano importanti vantaggi nella
» fabbricazione della predetta carta. »

N.° 38. N.° 5489-555.

A *Federici Pasquale* sarto in Vescovato, provincia di Cremona, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 dicembre 1834 e da aulico dispaccio 12 gennajo 1835 n.° 732-54, pel miglioramento « nel fare oggetti di vestiario senza » servirsi della misura, bastando soltanto di guardare » la persona cui sono destinati. »

N.° 39. N.° 5489-555.

A *Grün Giovanni* sarto a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 dicembre 1834 e da dispaccio aulico 12 gennajo 1835 n.° 732-54, pel miglioramento « degli abiti da uomo e di qualunque ve- » stiario con maniche, il quale mediante l' adattamento » di una parte sotto il braccio è fatto in modo che per » qualsivoglia movimento, specialmente l' innalzamento » del braccio è reso comodissimo. L' abito non si squar- » cia, nè si logora come i consueti per mezzo di ten- » sione, e sotto il braccio viene diminuita d' assai la » traspirazione. »

N.° 40. N.° 5489-555.

A *Calderara* e *comp.* proprietarj d' una raffineria di zucchero in Milano, piazzale delle Galline, n.° 1701 per dieci anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale

31 dicembre 1834 e da aulico dispaccio 12 gennajo 1835 n.° 732-54, pel miglioramento « dell' apparecchio di » svaporazione di Howard applicato alla raffineria dello » zucchero, per cui si ottiene lo spazio vacuo con tem- » peratura bassa senza pompa, senza macchina a va- » pore od altri apparecchi e con poche spese. »

N.° 41. N.° 5489-555.

A *Lorenz Gasparo* fabbricatore di clavicembali in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 dicembre 1834 e da aulico dispaccio 12 gennajo 1835 n.° 732-54, pel miglioramento « del pianoforte » traversale mediante una smorzatura di nuova inven- » zione e con appoggio di ferro, per cui viene impedita » l' oscillazione degli accordi e resa più durevole l' ac- » cordatura, e l' istrumento riesce più leggiero di peso. »

N.° 42. N.° 5489-555.

A *Maurer Francesco* juniore e *comp.* in Hanking per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 31 dicembre 1834 e da dispaccio aulico 12 gennajo 1835 n.° 732-54, per l' invenzione « d' imbiancare la tela in » via artificiale, il qual metodo differisce essenzialmente » dal noto processo chimico e da quello d' imbiancare » sul prato. »

N.° 43. N.° 6066-622.

A *Krupnik Mattia* marangone in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 27 gennajo 1835 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 21 gennajo 1832, come da dispaccio aulico 7 febbrajo 1835 n.° 2837-213, per l'invenzione « di una macchina per la quale i sofà, » canapè, ecc. possono essere trasformati in letti. »

N.° 44. N.° 6573-664.

Ad *Otto Gio. Gottelfo* di Vienna: proroga di un altro anno accordatagli il 6 febbrajo 1835 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 23 gennajo 1828, come da dispaccio aulico 12 febbrajo 1835 n.° 3617-277, per un modo « di fare lo sciroppo d'orzo tallito. »

N.° 45. N.° 6701-673.

A *Renati Alaldo* impiegato a Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 9 febbrajo detto n.° 2651-197, per l'invenzione « di coprire di *grafite* i tetti fatti di » assicelle, non che altri oggetti di legno, onde preser- » varli contro l'incendio e la corruzione. »

N.° 46. N.° 6701-673.

A *Bayerl Giovanni* negoziante di vasellame in Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da aulico dispaccio 9 febbrajo detto n.° 2651-197, pel miglioramento « nella » fabbricazione del vasellame della terra detta di *grès*. » Essendo la materia mista e preparata in modo par- » ticolare, la vernice semplificata cui sono tolte le » parti dannose, ed il vasellame stesso portato ad un » grado maggiore di cottura, gli oggetti da ciò fabbri- » cati riescono più forti, più durevoli e più eleganti; » e la vernice non pregiudica la salute come per lo » passato. »

N.° 47. N.° 6701-673.

A *Dostal Giuseppe* amministratore delle fabbriche di ferro del principe di Metternich a Plass in Boemia, a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 9 febbrajo detto n.° 2651-197, per l' invenzione « di fabbricar chiodi onde fermare » le assicelle sui tetti. Egli si serve perciò di una mac- » china atta a tagliarli e dar loro la forma della testa. » Introducesi nella macchina una lastra di ferro battuto, » e senza adoperare il martello, nè esporla ulteriormente » al fuoco, viene ultimata la fabbricazione. Questi chiodi » sono di forma particolare, di qualsivoglia lunghezza » e forma. Essendo la predetta lastra ridotta in chiodi » senza bisogno di mano d' opera, passano le punte

» fatte alla seconda parte della macchina che le com-
» prime dall' estremità più larga e riduce la testa del
» chiodo quasi rotonda. Questi chiodi sono da preferirsi
» ai finora fabbricati coi martelli e col mezzo del fuoco,
» non si piegano, nè si rompono e costano meno dei
» consueti. »

N.° 48. N.° 6701-673.

A *Di Zahony* cavaliere *Gio. Cristiano* proprietario della raffineria di zucchero sotto la firma T. C. Retter in Gorizia per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 9 febbrajo detto n.° 2651-197, per l' invenzione e il miglioramento « di un apparecchio atto a svaporare i
» fluidi nello spazio vacuo senza l' applicazione della
» macchina pneumatica, senza injezione di acqua, senza
» la padella col fondo doppio e senza il tubo serpentino. »

N.° 49. N.° 6701-673.

A *Hueber Francesco Antonio* proprietario d' una fabbrica di bottoni e di pompe ad Absam nel Tirolo per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da dispaccio aulico 9 febbrajo detto n.° 2651-197, pel miglioramento « nel situare le
» animelle in tutte le specie di pompe, per cui con
» istraordinaria prestezza e senza toccare ed aprire lo
» stantuffo, nè la caldaja d' aria possono le animelle

» essere alzate, nettate, asciugate e ricollocate; lo che
» produce gran vantaggio specialmente in tempo d' in-
» verno quando gela e quando le animelle si fermano
» per altri impedimenti. »

N.° 50. N.° 6701-673.

Ad *Obersteiner Luigi* amministratore al servizio del principe di Schwarzenberg a Muran nella Stiria per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 gennajo 1835 e da aulico dispaccio 9 febbrajo detto n.° 2651-197, per l'invenzione « di ottenere con un metodo del tutto nuovo,
» con minor quantità di combustibili e minor perdita di
» tempo e coll'aumento del calore la fusione di tutte
» le specie di metalli in crogiuoli, servendosi anche
» del carbon fossile senza ridurlo prima in pasta per
» fabbricare l' acciajo di fusione, che con molte diffi-
» coltà diviene liquido, e così anche qualunque altro
» metallo meno difficile a liquefarsi. »

N.° 51. N.° 6701-673.

A *Hueber Francesco Antonio* di Absam nel Tirolo: proroga di tre anni accordatagli il 22 gennajo 1835 per l' esercizio del quinquennale privilegio a lui accordato in società di *Ertel Traugott* di Monaco il 23 ottobre 1829, come dall'aulico dispaccio 9 febbrajo 1835 n.° 2651-197, per l'invenzione « di una nuova tromba idraulica », del qual privilegio l' *Hueber* divenne solo proprietario dal principio del 1834.

N.° 52. N.° 7204-723.

A *Löwy Mosè* e *Beniamino* in Praga: proroga di due anni loro accordata il 9 febbrajo 1835 per l'esercizio del biennale privilegio ad essi accordato il 9 febbrajo 1833, come da dispaccio aulico 21 febbrajo 1835 n.° 3891-299, per l'invenzione ed il miglioramento « di un lucido chimico di olio grasso. »

N.° 53. N.° 7204-723.

A *Ries Giuseppe F.* in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 9 febbrajo 1835 per l'esercizio del privilegio di un anno da lui ottenuto il 13 febbrajo 1834, come da dispaccio aulico 21 febbrajo 1835 n.° 3891-299, per un miglioramento « al pianoforte. »

N.° 54. N.° 7206-724.

A *Kühn Maria,* nata *Zelenska* cessionaria di *Baumann Ignazio:* proroga d'un anno accordatale il 13 febbrajo 1835 per l'esercizio del privilegio di due anni ottenuto dal *Baumann* il 17 aprile 1828, prorogato per altri due anni il 5 gennajo 1830 e successivamente d'anno in anno il 25 aprile 1832, il 25 aprile 1833 ed il 7 maggio 1834, come dal dispaccio aulico 22 febbrajo 1835 n.° 4268-319, per « la fattura degli abiti all'uso » orientale con cinture elastiche. »

N.° 55. N.° 7591-770.

A *Mayer Vincenzo* cavallerizzo in capo dell'imperiale regia accademia degl' Ingegneri per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 3504-265, per l' invenzione « di una macchina del » tutto nuova con movimento della mano e della coscia » onde addestrare cavalli, non che di una cinta e di » un portamorso principale per quell' addestramento, » coi quali e con notabile vantaggio e con tutti gli ajuti » possibili si può, ammaestrando un cavallo, agire su » tutti i movimenti di esso conforme alle regole di » equitazione. In tale guisa il cavallo viene addestrato » con maggior calma e precisione, con ajuti e compres- » sioni mediante redini esterne ed interne, e coll' ap- » poggio anche delle cosce, specialmente però abbrac- » ciandone il cavallo con forza particolare. Siffatto mec- » canismo riesce meglio di tutti i vantaggi e maneggi » finora usati da abilissimo cavallerizzo. »

N.° 56. N.° 7591-770.

A *Terrier Francesco* dottore in medicina e membro della facoltà medica di Parigi, in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 3504-265, per l' invenzione « di sostituire con sommo vantaggio alle » molle delle carrozze un mezzo semplicissimo denomi- » nato *assos*, che in causa delle poche spese e dell' uti- » lità è pure applicabile ai finimenti de' cavalli, com- » presa anche la sella, risparmiandosi in tal guisa le » costose molle metalliche. »

N.° 57. N.° 7591-770.

A *Pergler Giuseppe* calzolajo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 3504-265, per l' invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione » di stivali da uomo e da donna con una sola cucitura. » Il taglio dello stivale essendo fatto di un pezzo solo » riesce più facile e più presto che per lo passato, e » gli stivali sono più durevoli ed elastici, non perdono » la loro forma, non si abbassano, non si spaccano e » non si screpolano. »

N.° 58. N.° 7591-770.

A *Neumann Federico Augusto* lattajo in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 3504-265, pel ritrovato « di costruire con modo comodis- » simo in qualsivoglia abitazione un bagno a gocce » (*douche*) senza produrre la minima lordura. »

N.° 59. N.° 7591-770.

A *Heidenreich Giovanni* socio di *Senokal Venceslao* tintore di marrocchini in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 3504-265, per l' invenzione ed il

miglioramento « nella fabbricazione della pelle conciata, » non che del marrocchino rosso lavorato pure con con- » cia, denominata pelle della nuova Zelanda. »

N.° 60. N.° 7592-771.

Rosthorn fratelli in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio di dodici anni ad essi concesso il 29 giugno 1825, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 4269-320, per l' invenzione » di fondere il » rame per comporre l' ottone. »

N.° 61. N.° 8506-877.

Slatkes Israele e *Halfen Amedeo* in Praga: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del quinquennale privilegio ad essi concesso il 5 settembre 1831, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 3 marzo detto n.° 5174-379, per « la fabbri- » cazione di teste da pipa di terra argillosa. »

N.° 62. N.° 9132-950.

A *Kiessling Gustavo* e *Guglielmo* fabbricatori di carta in Oberlangenau nella Boemia: proroga di cinque anni ad essi concessa il 27 febbrajo 1835 per l' esercizio del quinquennale privilegio da essi ottenuto il 9 febbrajo

1830, come da dispaccio aulico 9 marzo 1835 n.° 5659-430, pel miglioramento « del cilindro all' olandese. »

N.° 63. N.° 9133-951.

Hornpostel C. G. e *compagno* di Vienna: rinuncia spontanea al decennale privilegio loro concesso il 24 aprile 1829, come da aulico dispaccio 9 marzo 1835 n.° 5549-417, pel ritrovato « di una macchina atta ai » lavori da ricamo e per cucire. »

N.° 64. N.° 9485-999.

A *Müller Carlo Lodovico* negoziante in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 5 marzo detto n.° 5739-439, per l' invenzione « di un nuovo » metodo d' illuminazione per diversi usi: 1.° le lam- » pade od i candellieri delle lampade vengono fabbricati » di diverse forme e di diversi metalli; in vece dell' olio » vi si pongono materie combustibili di cera, spermaceti, » *stearine*, sego purgato in via chimica ed altre com- » posizioni, servendosi di stoppini fatti mediante varj » apparecchi da sostanze compresse o da stoffe tessute » o di forma cilindrica, rotonda o piatta. La fiamma » al pari del gas può spandere anche un buon odore » e riesce affatto inutile di smoccolarla. Le sostanze » infiammabili essendo avvolte entro una stoffa appo- » sita non scolano, e servendosi in ciò di un mecca- » nismo vengono consumate del tutto; 2.° le predette » lampade o candellieri sono semplificati, e la fiamma » resta sempre alla medesima altezza, ed i lumi delle

„ lampade fabbricati come sopra da combustibili con-
„ servando l' involto ardono come candele con stoppini
„ senza sporcare. „

N.° 65. N.° 9485–999.

A *Pasqualoni Gaetano* impiegato all' imperiale regia intendenza di finanza in Como per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 5 marzo detto n.° 5739–439, per l' invenzione „ di varie costruzioni di vesciche per di-
„ stillare e di apparecchi analoghi onde fabbricare ac-
„ quavite, acque aromatiche e cose simili, per cui
„ 1.° la parte carica di alcool dell' oggetto distillato si
„ separa dalla parte acquosa in guisa che quella scola
„ fredda da una parte, questa bollente dall' altra. Nella
„ prima operazione si ottiene $^1/_3$ di spirito di vino di
„ 30 gradi circa; dal rimanente si cava l' acquavite di
„ quasi 20 gradi senza che durante il processo il fluido
„ possa straboccare; del rimanente s' impiegano $^2/_3$
„ di meno di tempo; 2.° il prodotto della premessa
„ distillazione viene rettificato da un altro metodo
„ estraendo dall' acquavite mediante un solo processo
„ subito dell' alcool; 3.° i nuovi apparecchi sono ap-
„ plicati con poca spesa al solito cappello di lambicco,
„ in guisa che viene impedito lo strabocco del fluido,
„ per cui si ottengono buone qualità di spiriti, olj ete-
„ rici ed acque simili; 4.° facendo degli apparecchi, si
„ distillano anche in un modo particolare delle sostanze
„ dure e tenaci, erbe, fiori, ecc., e si riducono con-
„ temporaneamente in estratti fortemente condensati. „

N.° 66. N.° 9485-999.

A *Prückner Ignazio* fabbricatore di teste da pipa di schiuma di mare in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 5 marzo detto n.° 5739-439, per l' invenzione « di purgare le » teste da pipa di schiuma di mare guastate dal fu- » mare e ridurle in nuovo e senza odore. »

N.° 67. N.° 9486-1000.

A *Trentsensky Giuseppe* litografo in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 1.° marzo detto n.° 5175-380, pel miglioramento « intorno agli stereo- » tipi ed alle forme di legno da imprimersi nel metallo » fuso, rappresentanti disegni, vignette e scritti per uso » di torchj degli stampatori, onde riportarli sulla pietra. »

N.° 68. N.° 9486-1000.

A *Morsch Michele Antonio* fabbricatore di oggetti di latta in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 1.° marzo detto n.° 5175-380, per l' invenzione ed il miglioramento « degli apparecchi dei cessi inodo- » riferi rappresentanti scrivanie, armadj, guardarobe,

" cassette da notte, ecc., che si possono collocare co-
" modamente ove meglio piace senza che diano all' oc-
" chio. "

N.° 69. N.° 9486-1000.

A *Metzner Guglielmo* tornitore in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 1.° marzo detto n.° 5175-380, pel miglioramento " di
" fabbricare in un modo particolare i bottoni di corno
" e simili del tutto senza il concorso del torno. Essi si
" distinguono per l' eleganza e nitidezza, e nell' opera-
" zione si risparmia la metà del materiale finora stato
" a ciò impiegato. "

N.° 70. N.° 9486-1000.

A *Gebhart Giuseppe* calzolajo da donna in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 1.° marzo detto n.° 5175-380, pel miglioramento " intorno alle scarpe da donna, cioè *a*) delle
" scarpe che per mezzo del nastro d' orlatura di seta,
" fornito di gomma elastica e situato alle parti esterne,
" si adattano bene al piede; *b*) degli stivaletti che nelle
" asole sono forniti di un cordoncino di gomma elastica,
" per cui la stoffa della quale sono stati fatti non si
" lacera stringendoli. "

N.° 71. N.° 9486-1000.

A *Siegel Giuseppe* chimico ad Ottakring per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da dispaccio aulico 1.° marzo detto n.° 5175-380, pel miglioramento " di fabbricare, mediante macchine e con diverso materiale, i battifuoco di frizione, " già inventati all' estero nel 1831, facendoli meglio, " con minore spesa e più resistenti all' umidità che per " lo passato. "

N.° 72. N.° 9486-1000.

A *Metz Francesco* litografo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da aulico dispaccio 1.° marzo detto n.° 5175-380, pel miglioramento " nella stamperia litografica, " per cui le pietre agendovi coi corrosivi ottengono " maggior forza e durevolezza, e le stoffe da stampar- " visi riescono più forti in causa dell' ingrediente an- " nesso ai colori. "

N.° 73. N.° 9486-1000.

A *Biaxino Bernardo* meccanico in Milano, contrada del Cappello, n.° 4023 e *Blanchi Vittorio Paolo* giureconsulto a Torino per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 febbrajo 1835 e da dispaccio

aulico 1.° marzo detto n.° 5175–380, per l'invenzione
« di un torchio da libri d'una specie del tutto nuova,
» denominata la *ducale*, con cui, risparmiando la metà
» della mano d'opera, si può stampare il doppio di
» quello che si stampa con altri torchj. Questa macchina
» può essere messa in movimento col mezzo d'una
» macchina a vapore o dell'acqua. »

N.° 74. N.° 11331–1213.

A *Schindler Gio. Michele* pentolajo a Grätz e *Dirnböck Gius. Augusto* impiegato di finanza nella stessa città per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 6860–524, per l'invenzione « di
» fabbricare col mezzo del grafite dei crogiuoli per fon-
» dervi qualunque specie di metallo, non che altro va-
» sellame da pentolajo, utensili chimici, mattoni resi-
» stenti al fuoco onde costruire fonderie, ecc. »

N.° 75. N.° 11331–1213.

Alla società proprietaria del mulino a cilindri in Frauenfeld, cantone di Torgau in Isvizzera, cioè *Sulzberger J.* ingegnere, *Debrunner J. H.* negoziante e *Wuest J. J.* giudice superiore a Frauenfeld, rappresentata dal suo procuratore *Broekenstein Giovanni* negoziante in Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 6860–524, per l'invenzione « di un mulino a cilindri

» costrutto secondo un sistema nuovo, col mezzo del
» quale si ottiene un risultato perfetto e si diminuiscono
» le spese di macinazione. »

N.° 76. N.° 11331-1213.

A *Mozisch Venceslao* sarto a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 6860-524, pel miglioramento « degli uncinelli e delle così dette mani-
» che inamidate che si uniscono alle vesti da donna. »

N.° 77. N.° 11331-1213.

A *Fritz Francesco* sarto in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 6860-524, pel miglioramento « nella fabbricazione
» del vestiario da uomo, per cui, tranne i corpetti con
» una sola cucitura, detto vestiario può essere portato
» da due lati, cioè gli abiti fatti con cordoncini pos-
» sono, attaccatovi il collare, servire di *pekesche*, e
» voltati, come abiti da caccia. »

N.° 78. N.° 11331-1213.

A *Rollé Federico* e *Schwilgué Giovanni* fabbricatori di bilance a ponte in Strasburgo, rappresentati da *Schmidt H. D.* in Vienna, per tre anni, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 6860-524, pel miglioramento « intorno alle bilance grandi a ponte, » dal che risulta il vantaggio, servendosi di un appa- » recchio particolare che rende superfluo il verricello » a vite, finora creduto necessario per mettere e levare » le leve del ponte, che, giusta la proporzione data alle » leve da 1 a 500, si possono col peso di una libbra » pesare 500 libbre e molto più presto o almeno colla » stessa sicurezza che cogli apparecchi usati finora. »

N.° 79. N.° 11331-1213.

A *Griessler Giuseppe* negoziante a Grätz per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da dispaccio aulico 20 detto n.° 6860-524, per l'invenzione « di un metodo atto a fabbri- » care l'allume ed il vitriuolo, cioè della più pura e » migliore qualità e con poco calo. L'allume special- » mente è bianco e spogliato del ferro, e la fabbrica- » zione non è interrotta dal gelo in tempo d'inverno. »

N.° 80. N.° 11331-1213.

A *Gallaseck Giorgio* e *Dobinger Giovanni* stampatori d'oggetti di belle arti in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 marzo 1835 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 6860-524, pel ritrovato « di stampare a molti colori o senza tutti gli

" oggetti dell' arte del disegno di qualsivoglia grandezza
" tanto in oro, quanto in argento, e ciò sulla carta;
" sul cuojo, sul legno, ecc., e tanto in rilievo, quanto
" in bassorilievo. Questa specie di stampa si estende
" anche sopra i lavori dei legatori di libri, come sui
" portafogli, libri di divozione, bordi, ecc. "

N.° 81. N.° 11482-1228.

Brevillier Carlo Guglielmo e *Zillig Giacomo* in Vienna: rinuncia spontanea al decennale privilegio stato loro concesso il 28 settembre 1827, come da aulico dispaccio 27 marzo 1835 n.° 7450-564, pel miglioramento " alla
" macchina che fila il *mule* tanto in grosso, quanto in
" fino. "

N.° 82. N.° 12433-1315.

Kunich di Sonnenburg Ignazio in Vienna: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 18 ottobre 1833, come da dispaccio aulico 4 aprile 1835 n.° 7825-590, per l' invenzione " di cartoni compressi
" e preparati per uso de' pittori. "

N.° 83. N.° 13265-1405.

Apfel Giovanni giojelliere ed orefice in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 17 luglio 1828, come da dispaccio aulico 15 aprile 1835 n.° 8427-636, pel miglioramento " dei toccalapis meccanici fabbricati
" d'oro, d'argento e d'altri metalli. "

N.° 84. N.° 13310-1418.

A *Kem Isacco* e *Lichtenstein Giacomo:* cessione ad essi fatta da *Bohm Vincenzo*, *Fischer Giuseppe*, *Diedek Antonio* e *Holzhauer Giuseppe* del quinquennale privilegio accordato il 10 maggio 1830 a *Schuster J. G.*, come da aulico dispaccio 11 aprile 1835 n.° 14759-812, per l'invenzione « di fabbricare stoppini vuoti »: tale cessione vale per l'esercizio del privilegio in Moravia e Boemia durante la prolungazione accordata il 22 novembre 1834 n.° 49958-1826.

N.° 85. N.° 14316-1519.

A *Bürgermeister Antonio* fittabile a Langenhof in Boemia per anni quattro, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1835 e da aulico dispaccio 15 aprile detto n.° 8502-643, per l'invenzione « di una macchina semplice, utile e di » poca spesa onde trebbiare i cereali, la quale con » qualche variazione può anche servire qual mangano » nelle fabbriche di cotonerie. »

N.° 86. N.° 14316-1519.

A *Mylius Adolfo* tenente a Vienna ed a *Rutte Adolfo* meccanico nella stessa città per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1835 e da dispaccio aulico 15 aprile detto n.° 8502-643, per l'invenzione ed il miglioramento « dei fucili e delle pistole » con canna liscia, cioè 1.° la canna e la molla sono

» combinate tra di loro senza la cassa; 2.° il caricare
» si effettua per l'imboccatura della canna senza far
» uso della bacchetta; 3.° tutto il carico, cioè la pol-
» vere, il piombo ed il polverino, può senza un istro-
» mento essére levato dalla canna e custodito; 4.° l'in-
» fiammazione del carico ha luogo nell'interno della
» canna, venendo distrutto il polverino da un ago,
» quindi il fuoco ed il fumo non si scorgono che al-
» l'imboccatura; 5.° si possono in un minuto fare co-
» modissimamente 7 fino ad 8 scariche mirate e caricare
» di nuovo; 6.° si può impedire del tutto lo sparo del
» fucile o della pistola facendo uso del chiusino appli-
» catovi; 7.° la temperatura e neppure la più dirotta
» pioggia influiscono sinistramente sullo sparo; 8.° ogni
» canna buona può servire per applicarvi questo nuovo
» metodo, chiamato dagl'inventori *Nadel-Feuerwaffen*, e
» l'arma cui questo metodo venne applicato agisce con
» tanta sicurezza come prima; 9.° questa nuova specie
» d'armi da fuoco può essere presto lustrata in via
» asciutta senza decomporla. Si fabbricano le medesime
» per lo stesso prezzo delle armi a pressione, e più
» di rado sono sottoposte a riparazioni. »

N.° 87. N.° 14316–1519.

A *Rademacher Cristiano* tornitore in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1835 e da aulico dispaccio 15 aprile detto n.° 8502–643, per l'invenzione « di un bastone entro
» il quale può essere collocata un'ombrella da uomo
» in guisa 1.° ch'esso si apre da sè appena tirato il
» pomo del medesimo, ed è sciolta l'ombrella, con altro

" tocco leggiero l'ombrella ritorna nel bastone e vi
" resta chiusa; 2.° che mediante un meccanismo appo-
" sito si colloca l'ombrella sopra la parte superiore del
" bastone senza aver bisogno di stenderla come avviene
" colle ombrelle a minuti "; e pel miglioramento " delle
" ombrelline a mano delle dame, essendovi applicata
" una molla in vece del chiusino dalla parte inferiore,
" per cui stanno pienamente dritte e restano ben tese. "

N.° 88. N.° 14316-1519.

A *Kurth Odoardo* negoziante, sotto la firma *Kurth e comp.*, in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1835 e da dispaccio aulico 15 aprile detto n.° 8502-643, per l' invenzione " di purgare, mediante una macchina a vapore e
" con un metodo del tutto nuovo, qualunque specie di
" lana e cotone, non che piume da letto vecchie e
" nuove, e spogliarle del tutto di sostanze grasse, gom-
" mose ed altre. "

N.° 89. N.° 14316-1519.

A *Reltast J.* in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1835 e da aulico dispaccio 15 aprile detto n.° 8502-643, per l' invenzione ed il miglioramento " intorno al processo di
" fabbricare il borace. "

N.° 90. N.° 14637-1550.

Ad *Eckel Giovanni* lustratore di stanze nel reggimento confinario tedesco del Banato a Pancsova per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 marzo 1835 e da aulico dispaccio 4 aprile detto n.° 7727-585, pel miglioramento " intorno ai molini a vento, per cui applicando degli " incastri di ferro alle ali, non che varie verghe a " vento, i lati delle vele e quindi le forze che muo- " vono le ali si aumentano moltissimo ancorchè si con- " servi la loro lunghezza finora usata. "

N.° 91. N.° 14637-1550.

A *Kirchberger Giuseppe* ragioniere a Heinrichsgrün in Boemia per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 marzo 1835 e da dispaccio aulico 4 aprile detto n.° 7727-585, pel miglioramento " intorno " ai congegni di molini, per cui *a*) trattandosi di mo- " lini a vento, 1.° si risparmiano 3/5 della forza neces- " saria per muovere le solite pietre con cui si effettua " la macinazione, e vien tolto il pericolo che si spez- " zino; 2.° si fa agire il vento più moderatamente e " più eguale; 3.° si serve della forza del vento da qual- " sivoglia direzione senza girare il molino, che viene " anche fermato presto ed a piacere e combinato con " un congegno ad acqua in guisa che il movimento è " prodotto dal vento o dall' acqua o da amendue, nel " qual caso la celerità del molino si regola secondo la " corrente dell' acqua; *b*) facendo uso dei molini ad

» acqua, si può, mediante un semplice apparecchio e
» con piccole ruote, ottenere da qualunque caduta del-
» l'acqua quasi tutta la forza compressiva. Nei molini,
» sulle di cui ruote cade l'acqua dalla parte superiore,
» si acquista 1/3 della forza, e si ottiene un grande ef-
» fetto anche dai ruscelli che poco rapidi cadono dal-
» l'alto in qualsiasi direzione. »

N.° 92. N.° 14637-1550.

A *Piccaluga Gaetano* di Milano nel borgo di Viarenna, n.° 3568 ed a *Campana Pietro* di Gandino, provincia di Bergamo, negozianti per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 marzo 1835 e da dispaccio aulico 4 aprile detto n.° 7727-585, per l'invenzione « di fabbricare dai ca-
» scami di seta greggia purgata o tinta una qualità par-
» ticolare di stoffa tessuta di consistenza non comune. »

N.° 93. N.° 14637-1550.

A *Bozek Giuseppe* meccanico ed al di lui figlio *Francesco* ed a *Bozek Romualdo* per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 marzo 1835 e da aulico dispaccio 4 aprile detto n.° 7727-585, pel miglioramento « intorno agli strettoi
» idraulici con viti, atti a spremere gli olj, per cui le
» bussole d'olio in vece di collocarle l'una a canto al-
» l'altra, sono poste l'una sopra l'altra, e l'effetto di
» uno strettojo debole opera quanto uno più forte. »

N.° 94. N.° 14652-1553.

A *Buschow Augusto* sellajo in Vienna: proroga di due anni statagli accordata il 18 aprile 1835 per l'esercizio del biennale privilegio già da lui ottenuto il 4 aprile 1833, come da aulico dispaccio 27 aprile 1835 n.° 10429-789, per l'invenzione « di cuscini elastici di piume. »

N.° 95. N.° 15037-1595.

A *Melzer Francesco* in Vienna; proroga di anni tre statagli concessa l'11 aprile 1835 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 6 maggio 1832, come da aulico dispaccio 27 aprile 1835 n.° 9608-718, pel miglioramento « intorno ai clavicembali. »

N.° 96. N.° 15876-1687.

A *Farkas Francesco* nobile di *Farkasfalva* avvocato presso il tribunale di Pesth per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 9775-736, per l'invenzione « di » servirsi dei combustibili onde riscaldare le stufe degli » appartamenti e per cuocerne i cibi in focolari econo- » mici, non che per uso dei cammini, nelle fabbriche » di birra, d'acquavite e nelle raffinerie di sale, di » allume, di soda, di salnitro, di potassa, di zucchero, » in guisa di risparmiarne più della metà del consumo » consueto. »

N.° 97. N.° 15876-1687.

A *Fröhlich Antonio* proprietario di una fabbrica per conciare le pelli ed a *Fröhlich Carlo* sorvegliante della predetta fabbrica a Cholin nel circolo di Beraun in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 9775-736, per l' invenzione ed il miglioramento « di conciare durevolmente, presto ed in un » modo semplice tutte le specie di pelli, non che di » apparecchiare a foggia di pelle tutte le specie di stoffe » forti di lana. »

N.° 98. N.° 15876-1687.

A *Ratti Ignazio* ed al di lui figlio *Giuseppe* fabbricatori di macchine a Canzo, provincia di Como, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 9775-736, per l' invenzione « di un naspo ad uso della seta con » raggi rimovibili. »

N.° 99. N.° 15876-1687.

A *Neville Alfredo Enrico* possidente inglese a Milano, contrada de' Bossi, n.° 1755, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 9775-736, per l' invenzione « di lavorare la seta denominata organzino con

» maggior purezza di quella de' Francesi, facendo uso
» d'una sola operazione dopo averla incannata sui can-
» nelli, alla quale operazione richiedevansi finora tre
» processi diversi, il filare, raddoppiare ed il filare in
» direzione opposta. »

N.° 100. N.° 15876-1687.

Ad *Appiano Carlo* negoziante in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 9775-736, per l' invenzione » di un metodo d' imbiancare la tela di
» lino ed il refe di lino combinato col risparmio di
» tempo e di spese e colla preferenza sulle solite imbian-
» cature per mezzo dell' arte e della via consueta, per
» cui le stoffe riescono più durevoli e non perdono la
» bianchezza, essendo rinchiuse anche per molto tempo. »

N.° 101. N.° 15876-1687.

A *Wolffsohn Sigismondo* medico di ernie in Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 aprile 1835 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 9775-736, per l' invenzione » di distruggere radicalmente i
» calli alle dita dei piedi mediante cerchj di gomma
» elastica. »

N.° 102. N.° 16894-1776.

Ad *Andrews Giovanni* e *Prichard Giuseppe* inglesi, costruttori di bastimenti a Venezia: proroga di un anno ad essi concessa per l'esercizio del privilegio loro accordato il 17 aprile 1828, come da dispaccio aulico 12 maggio 1835 n.° 11546-874, pel miglioramento « nella » costruzione dei bastimenti in generale, e specialmente » di quelli a vapore. »

N.° 103. N.° 16894-1776.

A *Koblenick Francesco* fabbro-ferrajo in Vienna: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 10 aprile 1830, come da aulico dispaccio 12 maggio 1835 n.° 11546-874, per l'invenzione « di un apparecchio di latta di ferro che serve a » condurre regolarmente dai cammini, ecc. il fumo in » alto. »

N.° 104. N.° 17188-1803.

Stuchly Venceslao Guglielmo e *Hainz Giuseppe* negozianti in Praga: rinuncia spontanea ai privilegi stati loro concessi il 10 aprile ed il 31 luglio 1831, come da dispaccio aulico 12 maggio 1835 n.° 11547-875, per l'invenzione « nel fabbricare cappelli e cappe. »

N.° 105. N.° 17188-1803.

Sander Guglielmo tornitore in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 21 gennajo 1834, come

da dispaccio aulico 12 maggio 1835 n.° 11547-875, pel miglioramento « alle pipe di schiuma di mare. »

N.° 106. N.° 17188-1803.

Venerando Santo in S. Dona, provincia di Venezia: rinuncia spontanea al privilegio conferitogli l' 8 novembre 1834, come da dispaccio aulico 12 maggio 1835 n.° 11547-876, per l' invenzione « di un molino. »

N.° 107. N.° 16816-1769.

All' imp. regia impresa privilegiata per l' illuminazione col gas perfezionato d' invenzione di *Molanus Enrico* di Vienna (*Ofenheim Antonio Raniero*) per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 aprile 1835 e da aulico dispaccio 6 maggio detto n.° 10857-815, per l' invenzione « di fabbricare una qualità di gas perfetto per » l' oggetto d' illuminazione, il quale si distingue da tutti » i gas d' illuminazione conosciuti, e che può essere » fabbricato 1.° tanto in via fredda, come per mezzo del » calore; 2.° da materie finora non adoperate per questo » fine; 3.° con mezzi assai meno dispendiosi dei gas » consueti; 4.° in ogni luogo destinato per l' illumina- » zione senza molte spese; 5.° non spande alcun odore, » nè fumo, per cui se ne può far uso nei più fastosi » appartamenti, e neppure offende gli oggetti di me- » tallo, le indorature, i colori, ecc.; 6.° produce una fiam- » ma più chiara dei gas finora conosciuti, arde più » economicamente e richiede de' tubi conduttori più

» sottili, non che apparecchi più piccoli di quelli in
» uso; 7.° questa fabbricazione di gas non minaccia pe-
» ricolo, ed in ogni abitazione si possono erigere pic-
» coli apparecchi; 8.° si serve perciò di un distillatore
» di gas di nuova invenzione. »

N.° 108. N.° 18024–1887.

A *Robinson Giovanni* negoziante inglese in Milano, contrada di S. Maria alla Porta, n.° 2575 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 aprile 1835 e da aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10521–797, pel miglioramento « nella fabbricazione della seta
» d' organzino e di trama. »

N.° 109. N.° 18024–1887.

A *Niederreither Leopoldo* sellajo a Traitkirchen per un quinquennio e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1835 e da aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10521–797, per l' invenzione « di applicare a
» tutte le specie di carrozze le così dette molle *qua* in
» vece delle molle di compressione finora usate, per cui
» il cocchio acquista un pendio del tutto proprio, e si
» diminuiscono le scosse, d' altronde se ne ottiene mag-
» giore durevolezza con ispese minori. »

N.° 110. N.° 18024-1887.

Ad *Horn Enrico* cintolajo ad Hernals presso Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1835 e da aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10521-797, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno ai parapioggia a » bastone ed alle ombrelle che si aprono da sè, le » quali per mezzo di un meccanismo opportuno acqui- » stano maggior comodo e durevolezza. »

N.° 111. N.° 18024-1887.

A *Schmid Antonio* fabbricatore di cappelli di feltro a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 aprile 1835 e da aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 10521-797, per l'invenzione « nella fabbrica- » zione de' cappelli di feltro, il cui fondo non s'incava » neppure piovendo assai, non prende macchie, ed il » pelo non si consuma ai margini, sebbene questa qua- » lità di cappelli sia più bella e di minore spesa. »

N.° 112. N.° 18025-1888.

A *Gugg Francesco* fonditore di oggetti d'arte e di campane in Salisburgo per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 aprile 1835 e da aulico dispaccio 6 maggio detto n.° 10957-826, pel ritrovamento ed il miglioramento « intorno agli stantuffi per

» tutte le trombe che agiscono semplicemente o dop-
» piamente, specialmente per le trombe a fuoco sotto
» la denominazione di *stantuffi bastardi*, i quali hanno le
» seguenti qualità: *a*) ognuno ancorchè non ne sia pra-
» tico può coprirli di pelle; *b*) lo stantuffo agisce anche
» senza essere coperto di pelle, servendo la pelle sol-
» tanto per non consumare lo stantuffo ed il cilindro
» nel quale esso si muove; *c*) lo stantuffo intriso nell'unto
» si conserva degli anni, ancorchè non se ne faccia
» uso, senza restringersi, senza gonfiare o putrefarsi,
» come accade a tante altre specie di stantuffi; *d*) si
» nettano siffatti stantuffi, non che l'analogo tubo dalla
» polvere e dalla sabbia mediante un apparecchio ap-
» posito denominato forbitojo; *e*) si può ungerlo senza
» levarlo dal cilindro; *f*) in causa della forma dello
» stantuffo riesce impossibile l'esistenza dell'aria ed
» il così detto spazio nocivo nel cilindro; *g*) l'attrito
» poco sensibile dello stantuffo nelle pareti del cilindro
» resta quasi sempre il medesimo malgrado il cambia-
» mento della temperatura e di altre circostanze; *h*)
» questa specie di stantuffi a cagione della loro dure-
» volezza e dell'effetto sicuro sono particolarmente
» applicabili alle trombe dei bastimenti per la ragione
» che l'acqua salata agisce pochissimo sopra di essi. »

N.° 113. N.° 18025–1888.

A *Theyer Francesco* negoziante a Vienna per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 23 aprile 1835 e da aulico dispaccio 6 maggio detto n.° 10957–826, per l'invenzione « di tagliare,
» aguzzare e far la punta mediante un istromento ai
» lapis ed al lapis carboncino, e ciò in modo facile,

» sicuro, semplice e specialmente a guisa di cono, renden-
» dolo bene acuminato senza sporcarsi le mani. Questa
» invenzione ha luogo sotto due aspetti tanto per mag-
» gior comodo, quanto per farne più agevole acquisto. »

N.° 114. N.° 18745–1953.

A *Grimm Antonio* falegname a Fischamend: proroga di due anni statagli concessa il 16 maggio 1835 per l'esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 2 giugno 1830, come da aulico dispaccio 25 maggio 1835 n.° 13046–1005, per l'invenzione « di una mac-
» china, col mezzo della quale tutte le sementi e le gra-
» naglie, e qualunque materiale stato sminuzzato per
» la macinazione ed in altro modo possono essere
» trasportati da un luogo all'altro tanto orizzontalmente
» quanto verticalmente, e ciò in brevissimo tempo e con
» poca fatica. »

N.° 115. N.° 18746–1954.

Stang Francesco in Vienna: annullamento, parte per mancanza di novità, e parte per identità col privilegio esclusivo già accordato il 3 settembre 1834 ad *Hoer Carlo* in Vienna, del privilegio concessogli il 4 ottobre 1834, come da dispaccio aulico 26 maggio 1835 n.° 12939–991, per l'invenzione ed il miglioramento « di oggetti d'illu-
» minazione e di decorazione. »

N.° 116. N.° 19715–2070.

A *Weber Gio. Davide* in Venezia: proroga di un anno statagli accordata il 22 maggio 1835 per l'esercizio del

triennale privilegio da lui ottenuto il 17 aprile 1830 e già stato prolungato per altri due anni, come da aulico dispaccio 2 giugno 1835 n.° 14028-1060, pel miglioramento » nel raffinare il cremor tartaro. »

N.° 117. N.° 19715-2070.

A *Wilda Goffredo:* proroga di un anno statagli concessa il 22 maggio 1835 per l'esercizio del privilegio che gli fu concesso il 6 maggio 1832 e già stato prolungato per un biennio, come da dispaccio aulico 2 giugno 1835 n.° 14028-1060, pel miglioramento « nella fabbricazione » delle forniture delle casse. »

N.° 118. N.° 20681-2150.

A *De Mack Francesco:* cessione fattagli da *De Tschoffen* nobile *Maurizio* della metà dei privilegi pervenuti a quest' ultimo come cessionario dei privilegi conceduti in origine a *Falkbeer Antonio* il 2 marzo ed il 25 maggio 1828 ed a *Bolze Martino* il 5 settembre 1832, come da aulico dispaccio 6 giugno 1835 n.° 13674-1296, il primo per l' invenzione « di fabbricare la piastra di metallo con una » macchina, ecc. », ed il secondo per l'invenzione ed il miglioramento « di tali lavori con detta macchina, » con avvertenza che De Tschoffen nobile Maurizio e De Mack Francesco esercitano questi privilegi sotto la protocollata firma *Langendorfer Metalwaaren Fabrik De Tschoffen e Mack.*

(N.° 44.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 847-76.

Frenzel Francesco in Praga: serratura di sicurezza privilegiata il 19 giugno 1829.

Il movimento avanti ed indietro della stanghetta è attivato mediante un congegno di viti combinato con una forza impulsiva sulla quale agiscono varie leve dall' inventore chiamate *sostenitori*. Nell' ingegno della chiave si trovano gl' intagli corrispondenti ai sostenitori, i quali danno a quella serratura la sicurezza che trovasi soltanto nelle serrature di combinazione.

(Dispaccio aulico 22 dicembre 1834, n.° 32329-2562.)

N.° 2. N.° 847-76.

Ulbricht Giuseppe a Niedergrund in Boemia: macchina per tagliare i legni coloranti privilegiata il 13 luglio 1829.

Questa macchina consiste in un meccanismo di ruote con un disco di rame intorno al quale sono fermati 12 coltelli d' acciajo in determinate distanze. Un apparecchio nel dinanzi serve di conduttore della legna da tagliarsi, in guisa che non vi occorre l'ajuto delle mani. Con questa macchina è combinata una macina con due

pietre da mulino per isminuzzare i pezzi di legno tagliato.

(Dispaccio aulico 22 dicembre 1834, n.° 32329-2562.)

N.° 3. N.° 847-76.

Tech Giuseppe in Carolinenthal presso Praga: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di feltro privilegiato il 23 settembre 1831.

Il fabbricatore servendosi del pelo di lepre per questi feltri vi unisce anche la calugine delle oche, e pretende che i cappelli riescano con ciò più leggieri e più durevoli. Egli si allontana anche dal consueto metodo corrosivo, aggiungendo dello spirito di vino all' argento vivo-acido nitrico, che ha servito di corrosivo, lo che, come esso asserisce, aumenta il lucido dei cappelli.

(Dispaccio aulico 22 dicembre 1834, n.° 32329-2562.)

N.° 4. N.° 6568-663.

Montaison Elia in Vienna: macchina atta a rabescare privilegiata il 19 febbrajo 1829.

I miglioramenti essenziali in ciò risguardano la costruzione del perno, al quale vengono fermati i modelli, che unitamente ai perni ed alle colonnette possono essere spinti innanzi lungo il loro asse, poi lateralmente e disgonalmente. Anche il disco ed il così detto tamburo applicato al perno formano coi modelli due sistemi diversi che girano separatamente o insieme. Il lavoro può aver luogo da qualunque parte del perno, essendo la direzione del bulino variabile secondo il bisogno della superficie dell' oggetto.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1835, n.° 3395-249.)

N.° 5. N.° 6568–663.

Ginzel Francesco a Reichenberg in Vienna: nuovo mangano per biancheria privilegiato il 29 luglio 1830.

I cilindri di questo mangano sono messi in movimento mediante un congegno impulsivo fornito di un manubrio, e la compressione si effettua con braccia di leva messe in comunicazione in fondo con pedali mediante cinghie.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1835, n.° 3395–249.)

N.° 6. N.° 6568–663.

Löwy Mosè in Praga: lucido per gli stivali privilegiato l' 8 giugno 1823.

Gl' ingredienti di questo lucido sono cinque libbre di spodio, tre libbre di siroppo, una libbra di zucchero, mezza libbra di gomma, una libbra di grasso di pesce, un quarto di libbra d' indaco, mezza libbra d' olio di linosa, 12 *loth* di sevo e 28 *loth* di vitriolo.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1835, n.° 3395–249.)

N.° 7. N.° 10860–1161.

Schmidt Antonio in Praga: processo nella fabbricazione di *cokes* dal carbone di terra privilegiato il 21 settembre 1829.

Si erige una catasta contenente all' incirca 100 *kübel* (bigoncia) di carbone di terra, collocandolo intorno al palo in guisa che i filamenti del carbone di terra sieno situati verticalmente, onde promuovere la corrente dell' aria. Fra il carbone accatastato ed alla distanza di 2

in 2 piedi si colloca della calce non spenta all'altezza di 3 pollici; poi si procede come è di uso, riducendo la legna in carbone. L'unica precauzione che si deve avere consiste nell'aprire e chiudere scambievolmente gli spiragli, e la catasta non ha da essere mossa se non dopo che sia divenuta fredda. La calce usata che durante la carbonizzazione assorbisce vapori solforici può essere adoperata come gesso.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1835, n.° 7079-537.)

N.° 8. N.° 10860-1161.

Ludwig Francesco in Reichenberg: miglioramento della macchina di Swift per cimare i panni privilegiato il 23 settembre 1828.

Il patentato si serve di due lame, e nelle macchine più grandi anche di quattro in vece d'una lama sola, per cui il panno girando i cilindri è interrottamente cimato sino al compimento, giacchè essendo minore il numero delle lame, il lavoro procede più lentamente.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1835, n.° 7079-537.)

N.° 9. N.° 10860-1161.

Crecelius Carlo in Vienna: miglioramento intorno alle teste di pipe da tabacco privilegiato il 29 ottobre 1832.

Questo miglioramento consiste nell'aggiungervi un recipiente per contenere un battifuoco chimico al disotto della capsola della testa della pipa.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1835, n.° 7079-537.)

N.° 10. N.° 10860–1161.

Stribel Odoardo in Vienna: nuova macchina per iscannellare il filato di cotone privilegiata il 13 novembre 1833.

La cosa essenziale consiste nell' applicazione di aggiunte a foggia di spazzole al disotto d' ogni cannello, sopra le quali passa il filato innaspandolo, per cui riesce più netto ed eguale. Vi si trova pure un meccanismo provvisto di un girello e di un peso, onde fermare in caso di bisogno tutt' i cannelli od anche uno solo.

(Dispaccio aulico 23 marzo 1835, n.° 7079–537.)

N.° 11. N.° 15038–1596.

Statker Israele e *Halfer Amedeo* in Praga: modo di fabbricare teste di pipe d'argilla privilegiato il 5 settembre 1831.

L' argilla, dopo averla purgata e passata per uno stacio, viene disseccata, ed a 3 centinaja di essa si aggiungono 4 libbre d'acido di vitriolo; indi sono le teste formate nel modo consueto e cotte. Le teste di pipe di argilla in tal guisa preparate debbono, secondo l'asserzion degl' inventori, riescire durissime ed acquistare maggior lucentezza. Per dare alle teste d'argilla bianca l'aspetto di quelle di schiuma di mare già fumate, vengono esse dapprima affumicate sulla paglia accesa, poi vi si passa sopra un fluido di scorze fresche e verdi di noci, finalmente la vernice di una soluzione di gomma laca.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 9630–720.)

N.° 12. N.° 15038-1596.

Rosthorn fratelli in Oed nella Bassa Austria: processo nella fabbricazione dell' ottone privilegiato il 29 giugno 1825.

La cosa essenziale di questo processo consiste nella fusione del rame entro un forno a cupola e nel modo di condurlo nel forno ad aria in istato di fusione e crogiuolo per crogiuolo, mediante un carro costrutto per pesare che corre sopra un piano di ferro. In quest' ultimo forno succede la lega del rame collo zinco prestissimo, in guisa che lo zinco viene introdotto pezzo per pezzo nel rame già fuso, per cui si previene la volatilizzazione dello zinco, e si accelera la produzione dell' ottone con risparmio di tempo e spese.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 9630-720.)

N.° 13. N.° 15039-1597.

Hornbostl J. G. in Vienna: macchina di nuova invenzione per ricamare e cucire privilegiata il 24 aprile 1829.

La cosa essenziale di questa macchina consiste nell' applicazione del pantografo, la cui estremità si porge da un lato al disegno dell' originale teso, l' altra estremità produce il meccanismo del ricamo e del cucire. A tal uopo si richiedono degli apparecchi denominati *carri*, i quali sono mossi mediante pedali, in guisa che una fila di tanaglie si chiude sopra uno dei carri, mentre un' altra fila di tanaglie si apre sull' altro carro. Queste tanaglie, essendo la cruna in mezzo all' ago, lo tirano

per la stoffa in su ed in giù, e producono così il ricamo e la cucitura.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 10194-759.)

N.° 14. N.° 15039-1597.

Amstätter Matteo a Wiener-Neustadt: apparecchi per fabbricare le guernizioni delle pipe da tabacco privilegiati il 2 gennajo 1833.

Uno di questi apparecchi consiste in un congegno cadente colle stanghe a ciò necessarie, per cui le guernizioni ricevono la loro forma; l'altro è un focolare costrutto per saldare con una profondità nel mezzo. Il saldare si effettua mediante una cornice fornita di ruote, la quale durante l'operazione è mossa innanzi ed indietro; si vuole che con quest' apparecchio si possano saldare in una sola volta 48 sino a 190 guernizioni.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 10194-759.)

N.° 15. N.° 15039-1597.

Werk Antonio in Vienna: miglioramento intorno al metodo di fissare le tegole sui tetti privilegiato il 13 febbrajo 1834.

Questo miglioramento consiste nel fermare le tegole piatte sotto il così detto naso con chiodi di ferro sulle assi; le tegole convesse però si fermano con filo di ferro, per cui le tegole non vengono trasportate via dal vento, nè soffrono per altri accidenti.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 10194-759.)

N.° 16. N.° 15039-1597.

Nerb Adamo in Vienna: cannello privilegiato il 4 gennajo 1834.

Questo cannello ha dalla parte superiore del candelliere un guscio con 4 pezzi che porgono in alto e che abbracciano l'ultima parte della candela. Siccome questo guscio può essere alzato ed abbassato sopra un cilindro entro l'asse del candelliere, così, abbassandosi il guscio, la parte inferiore della candela viene sempre più scoperta e si ottiene l'intento di consumare la candela fino all'ultimo pezzetto.

(Dispaccio aulico 26 aprile 1835, n.° 10194-759.)

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.